

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con il presente documento (il "**Documento**" o l'**Informativa Precontrattuale**"), Le forniamo, di seguito, le informazioni su <<Denominazione Istituto>> (la "**Banca**"), sui servizi di investimento e accessori dalla stessa prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia dei Prodotti Finanziari (come *infra* definiti) e la liquidità della persona alla quale (o, congiuntamente, le persone alle quali), a seguito della conclusione del Contratto, come *infra* definito, la Banca presta i relativi servizi (di seguito il "**Cliente**" o i "**Clients**" o la "**Clientela**") nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in Prodotti Finanziari – affinché i Clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati, Prodotti Finanziari proposti dalla Banca nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le proprie decisioni di investimento in modo consapevole.

Il Documento è redatto ai sensi della normativa di riferimento e, in particolare, della delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i. (il "**Regolamento Intermediari**") nonché del Regolamento (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 e s.m.i. (di seguito, il "**Regolamento Delegato**").

Copia aggiornata del Documento è disponibile per la consultazione all'indirizzo <<Sito internet Banca>> ed è messo a disposizione, mediante copia asportabile, presso gli sportelli della Banca.

La Banca porta a conoscenza dei Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento

Il presente Documento contiene:

- Sez. 1 Informazioni sulla Banca e sui servizi prestati;
- Sez. 2 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela;
- Sez. 3 Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza;
- Sez. 4 Informazioni sui Prodotti Finanziari;
- Sez. 5 Informazioni su oneri, costi ed eventuali incentivi;
- Sez. 6 Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente;
- Sez. 7 Gestione degli ordini;
- Sez. 8 Termini del Contratto tra la Banca e il Cliente;
- Sez. 9 Informativa sulle modalità di salvataggio degli intermediari finanziari ai sensi della Direttiva BRRD;
- Sez. 10 Informativa sull'identificazione degli azionisti;
- Sez. 11 Criteri di valorizzazione degli strumenti finanziari.

Sez. 1

Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti dell'intermediario

Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia

UFFICIO RECLAMI

Banca Popolare Commerciale S.p.A.: - Ufficio Reclami – Via Passanti n.34 – 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

Indirizzo di posta elettronica: RECLAMI@POPVES.IT

Posta elettronica certificata: POPVES@LEGALMAIL.IT

RECAPITO DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

BANCA D'ITALIA

Via Nazionale 91, 00184 Roma

Tel. 0039 0647921

PEC: Bancaditalia@pecbancaditalia.it

Email: email@bancaditalia.it

CONSOB

Via G.B. Martini 3, 00198 Roma

Tel. 0039 0684771

PEC: consob@pec.consob.it

email: protocollo@consob.it

BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA

Sede Legale:

80133 NAPOLI – Via Roberto Bracco, 31/35

Direzione Generale:

80047 San Giuseppe Vesuviano (Na) - Via Passanti, 34

Tel. 081 5280901 - Fax 081 5295573 - Cap. sociale al 31/12/2021 € 10.134.143 int. versato

www.popves.it - PEC popves@legalmail.it - Trib. Napoli N. 5649 - CCIAA 490469/NA

Codice ABI 05602.8 - Cod. Fisc. 06412660638 - Partita IVA 01536681214

1.1. Lingua con la quale avvengono le comunicazioni fra Cliente e Banca

La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni con la Clientela è l'italiano (ad eccezioni delle denominazioni in lingua straniera utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento).

1.2. Autorizzazione

La Banca dichiara di essere stata autorizzata all'esercizio dei seguenti servizi di investimento previsti dal D.lgs del 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**") sulla base della specifica autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia sentita la Consob:

- a) esecuzione di ordini limitata alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione;
- b) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- c) ricezione e trasmissione di ordini;
- d) consulenza in materia di investimenti.

L'autorizzazione alla prestazione dei suddetti servizi è stata rilasciata da: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale 91 – 00184 ROMA, sentita la Consob. Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito www.bancaditalia.it e/o richieste direttamente alla Banca d'Italia (Tel. 06/47921; email@bancaditalia.it; PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it).

La Banca è inoltre autorizzata a svolgere attività di intermediazione assicurativa. L'autorizzazione è stata rilasciata da: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma. Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito www.ivass.it e/o richieste all'IVASS.

1.3. Metodi di comunicazione

Il Cliente può comunicare con la Banca di persona, telefonicamente o per iscritto in lingua italiana. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti presso le dipendenze della Banca, nell'ambito di offerta fuori sede o attraverso l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza nell'ambito di offerta fuori sede ed attraverso l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza individuate tempo per tempo dalla Banca, tra cui, a mero titolo esemplificativo, telefono, piattaforme informatiche, portali internet. In particolare, qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto durevole con i requisiti di cui all'art. 72 del Regolamento Delegato. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione nel termine di legge e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca. Il Cliente prende altresì atto che tali registrazioni fanno piena prova degli ordini impartiti telefonicamente dal Cliente alla Banca.

1.4. Firme elettroniche

Il Cliente può sottoscrivere il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento (di seguito, il "**Contratto**") nonché gli ordini e le istruzioni successivamente disposti, oltre che con firma autografa, laddove consentito dalla Banca, anche mediante le diverse modalità tempo per tempo messe a disposizione da quest'ultima, tra cui l'apposizione di firma elettronica qualificata ("**FEQ**"), ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 12, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "**Regolamento eIDAS**"), ovvero di firma digitale ("**FD**"), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 (il "**Codice dell'Amministrazione Digitale**"), basate su un certificato qualificato emesso da apposito soggetto certificatore in conformità con quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo vigenti. Inoltre, il Cliente può sottoscrivere la suddetta documentazione tramite l'apposizione di firma elettronica avanzata ("**FEA**") e, in particolare, attraverso l'utilizzo di firma grafometrica, nonché attraverso altre diverse forme tecniche che permettano comunque di qualificare la firma apposta come FEA, conformemente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo applicabili.

1.5. Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela - reclami

Per eventuali reclami, il Cliente, anche potenziale, può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo e ai recapiti sopra riportati. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.

Il processo di gestione dei reclami da parte della Banca attinenti alla prestazione dei servizi di investimento nonché attinenti a Prodotti Finanziari, come *infra* definiti, si conclude tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

La risposta al reclamo viene inviata tempestivamente e comunque nel termine sopra indicato.

Dopo aver presentato un reclamo, se il Cliente non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice - anche ai fini del rispetto della mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – può:

- rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("**ACF**"), per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del TUF. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca ai predetti obblighi, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 Euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per le modalità e i termini di funzionamento si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso gli sportelli o consultare il sito internet della Banca;
- singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, con essa convenuto.

La risoluzione stragiudiziale delle controversie in strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al di fuori di una sede di negoziazione ("**Derivati OTC**") ai sensi del Regolamento UE n. 648/2012 del 4 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni ("**Regolamento EMIR**") è regolata dalle norme contrattuali relative all'operatività in Derivati OTC.

1.6. Servizi di investimento prestati dalla Banca

a) Esecuzione di ordini limitata alla sottoscrizione e compra-vendita di strumenti finanziari di propria emissione (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF)

Attraverso tali servizi la Banca acquista e vende, gli strumenti finanziari di propria emissione di cui all'art. 1, comma 2 del TUF.

Nello svolgimento dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari, la Banca esegue in conto proprio la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, applicandosi i principi contenuti nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" di cui alla Sezione 6 della presente Informativa Precontrattuale (di seguito, la "**Strategia di Esecuzione**"), sulla quale il Cliente esprime il proprio consenso mediante sottoscrizione del Contratto.

b) Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (art. 1, comma 5, lett. c-bis) del TUF)

La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari ed effettua la distribuzione di ulteriori tipologie di Prodotti Finanziari, come *infra* definiti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli emittenti, offerenti e/o responsabili del collocamento. Per l'adesione ad ogni collocamento o distribuzione, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica messa a disposizione dalla Banca. Nello svolgimento del servizio, la Banca rispetta le disposizioni della normativa in materia di servizi di investimento e distribuzione assicurativa applicabili ed in particolare procede alle verifiche di adeguatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse. Nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-bis.3), del TUF (di seguito "**Prodotti di Investimento Assicurativo**"), la Banca si attiene, inoltre, alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera (di seguito, i Prodotti di Investimento Assicurativo, congiuntamente agli strumenti finanziari, i "**Prodotti Finanziari**").

Il servizio di collocamento e l'attività di distribuzione prevedono anche un'attività di assistenza da parte della Banca alla Clientela (ad esempio, in merito a nuovi conferimenti, rimborsi o *switch*) nel periodo successivo al collocamento e distribuzione di tali prodotti, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti.

c) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF)

Servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei clienti aventi ad oggetto Prodotti Finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Qualora consentito dalla Banca, il Cliente può operare nella modalità di mera esecuzione degli ordini ("*execution only*"), rinunciando a beneficiare della protezione offerta dalle relative disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza, qualora l'ordine sia impartito ad

iniziativa del Cliente ed abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:

- azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo;
- strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali);
- obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
- strumenti finanziari diversi da strumenti finanziari derivati, da titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari, da titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure.

d) Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f) del TUF)

Lo svolgimento del servizio viene documentato per iscritto o su altro supporto durevole ed è effettuato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nel Contratto, con le modalità e nei limiti ivi previsti. Il servizio di consulenza - che può essere prestato su richiesta del Cliente ovvero su iniziativa della Banca, nei casi previsti dal Contratto - è finalizzato alla valutazione di adeguatezza della singola operazione richiesta dal Cliente o proposta dalla Banca nonché alla valutazione periodica - effettuata su base semestrale e qualora il Cliente abbia ricevuto almeno una raccomandazione personalizzata da parte della Banca - della coerenza del Portafoglio del cliente con la sua Profilatura, tenuto conto in particolare di nuovi dati aggiornati di cui la Banca sia a conoscenza.

Ai fini della prestazione del servizio, la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione sulla base delle necessarie informazioni, rilasciate dal Cliente ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Intermediari. Qualora la Banca non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

Il servizio è prestato pertanto su base "non indipendente", in quanto le raccomandazioni fornite dalla Banca hanno ad oggetto Prodotti Finanziari emessi da soggetti terzi (società prodotto) con i quali la Banca ha in essere convenzioni di collocamento, in relazione alle quali può percepire incentivi. Il servizio include la valutazione periodica, con cadenza annuale, dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati. Le modalità di prestazione del servizio sono riportate nella Sezione 3 della presente Informativa Precontrattuale.

Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dal Contratto potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto, che ne illustri la relativa disciplina.

1.7. Servizi accessori prestati dalla Banca

a) Custodia e amministrazione di Prodotti Finanziari e servizi connessi

Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del Cliente, di Prodotti Finanziari e titoli in genere (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio, la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può sub-depositare i titoli e i Prodotti Finanziari presso depositari centrali di titoli o depositari centrali e altri depositari autorizzati.

b) Concessione di finanziamenti e prestito titoli

Consiste nella concessione di finanziamenti al Cliente per consentirgli di effettuare un'operazione relativa a Prodotti Finanziari, nella quale interviene, in qualità di intermediario, il soggetto che concede il finanziamento. La Banca concede finanziamenti al Cliente tramite messa a disposizione di somme di denaro o prestito di Prodotti Finanziari, acquisendo garanzie dal Cliente e addebitando interessi.

1.8. Target Market e Product Governance

Nella produzione e/o distribuzione di Prodotti Finanziari, la Banca è tenuta a rispettare le disposizioni in materia di *product governance* previste dalla normativa di riferimento.

Ove richiesto dalla normativa di riferimento, la Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità del Prodotto Finanziario rispetto al *target market* (per tale intendendosi il mercato di riferimento al quale si indirizzano i Prodotti Finanziari in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi) nel quale rientra il Cliente stesso. Conformemente alla normativa di riferimento, pertanto, la Banca potrebbe non consentire l'esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto Prodotti Finanziari qualora il Prodotto Finanziario individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano compatibili con il *target market* al quale appartiene al Cliente ovvero (ii) rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano non compatibili con il *target market* cui appartiene il Cliente.

La Banca non è tenuta ad effettuare le valutazioni sopra indicate:

- quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola c.d. *make-whole* (come definita all'art. 1-bis.1 del TUF) che non hanno altri derivati incorporati; o
- quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

1.9. Indicazione sull'utilizzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte della Banca

La Banca può operare anche a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti presso l'apposito Albo unico, previsto dall'articolo 31 del TUF (di seguito, "**Consulenti Finanziari**"). I Consulenti Finanziari consegnano al Cliente, al momento del primo contatto, una comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento dei consulenti finanziari nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti di cui all'Allegato 4 del Regolamento Intermediari, oltre ad una dichiarazione resa dalla Banca ai sensi dell'art. 31, comma 3 bis del TUF e dell'art. 159, comma 1, lett. a) del Regolamento Intermediari. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF e al ricorrere delle ipotesi ivi previste, l'efficacia dei contratti conclusi fuori dalla sede della Banca è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte del Cliente medesimo. Entro tale termine il Cliente può comunicare mediante raccomandata a/r o PEC il proprio recesso alla Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla Banca stessa ovvero al Consulente Finanziario che ha promosso o collocato il Contratto.

1.10. Natura, frequenza e date dei rendiconti

A rendiconto dell'attività svolta per i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento (ivi inclusa l'offerta fuori sede), la Banca:

- al momento della ricezione dell'ordine, rilascia al Cliente idonea documentazione contenente, tra l'altro, gli elementi identificativi dell'ordine, l'eventuale non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione nonché l'eventuale presenza di incentivi e/o di conflitti di interesse;
- invia al Cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione ovvero a quello in cui la Banca ha ricevuto conferma dall'intermediario negoziatore a cui l'ordine è stato trasmesso. L'avviso contiene le informazioni previste dalla normativa, riguardanti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita (tra cui il giorno, l'orario e la sede di esecuzione, la tipologia dell'ordine, il quantitativo, il prezzo unitario e il totale delle commissioni e delle spese applicate). Nel caso di operazione in cui il Prodotto Finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi;
- in caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito, "**OICR**"), fornisce al Cliente le informazioni messe a disposizione dalle società di gestione o dai soggetti da esse delegati, qualora questi non vi provvedano direttamente, secondo le modalità stabilite dalla normativa;

- su richiesta del Cliente, fornisce informazioni sullo stato del suo ordine;
- per gli strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva, nel caso di operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica agli stessi quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo;
- almeno con cadenza trimestrale, la Banca invia al Cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito e delle disponibilità liquide.

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca fornisce al Cliente classificato come "cliente al dettaglio", su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione che specifichi la consulenza prestata e indichi perché la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. In particolare, per ogni raccomandazione personalizzata, la Banca presenta al Cliente classificato come "cliente al dettaglio" una relazione, su supporto durevole, che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il Cliente, inclusa una spiegazione di come la stessa risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesto, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla propensione al rischio e alla capacità di sostenere le perdite.

Se la Banca detiene titoli o disponibilità liquide del Cliente, invia, oltre ai rendiconti di cui sopra, un rendiconto di tali titoli o disponibilità liquide su supporto durevole, con cadenza almeno trimestrale, contenente tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento. Restano salve le esenzioni previste dalla normativa di riferimento.

La Banca fornisce, inoltre, con cadenza almeno annuale:

- informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi ai titoli detenuti dal Cliente e ai servizi di investimento e i servizi accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi e oneri;
- l'importo effettivo degli incentivi continuativi eventualmente ricevuti o pagati in relazione ai servizi di investimento e ai servizi accessori prestati al Cliente;
- una dichiarazione aggiornata contenente i motivi secondo cui gli investimenti effettuati corrispondono alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Tali informazioni non verranno fornite nel caso di servizi prestati in favore di clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino alla Banca, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici.

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca senza ritardo e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

1.11. Misure adottate per la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro che la Banca detiene per conto del Cliente

La Banca adotta le misure di tutela di cui alla successiva Sezione 2 "Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti".

1.12. Sistema di indennizzo dei clienti o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (sito web del Fondo <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>). Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto come sistema di indennizzo. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento Operativo", previsto dall'art. 12, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori che ne facciano istanza secondo i criteri previsti dal citato Decreto del Ministro del Tesoro e fino all'importo massimo di Euro 20.000,00, per i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione, in quanto accessorio a operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori in caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo della Banca.

La Banca aderisce, altresì, al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi (FITD) (sito web del Fondo <http://www.fitd.it>). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000,00 per ciascun depositante.

1.13. Identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse

La Banca adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti al momento della prestazione di un servizio di investimento allo scopo di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

La Banca adotta un'apposita *policy* interna, di cui di seguito si riporta una sintesi, per consentire la gestione dei conflitti di interesse, tenuto conto della propria organizzazione interna e delle proprie dimensioni.

La Banca identifica al suo interno la funzione preposta alla verifica del rispetto della predetta *policy*, alla tenuta di un registro elettronico dei conflitti di interesse (di seguito "**Registro**") – ove vengono indicati i potenziali conflitti oggetto di monitoraggio - ed al *reporting* al Consiglio di Amministrazione.

La Banca, inoltre, provvede a:

- individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi o le preferenze di sostenibilità di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire e gestire tali conflitti.

Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente e per iscritto i clienti nelle opportune sedi contrattuali o con documentazione specifica, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la Banca deve considerare se a seguito della prestazione di servizi, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del Cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca individua, pertanto, le seguenti principali macro categorie di conflitti di interesse:

- conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un Cliente a discapito di un altro;
- conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa,

generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del Cliente;

- conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto Prodotti Finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano Incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto un Prodotto Finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.

La politica di gestione dei conflitti adottata dalla Banca è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta.

Al fine di garantire tale indipendenza la Banca adotta, laddove appropriate, misure e procedure volte a:

- a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- c. eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- d. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Nonostante l'adozione di tali misure, tra la Banca e la propria Clientela possono insorgere dei conflitti derivanti da:

- incasso e/o pagamento da parte della Banca di incentivi diversi da quelli normalmente percepiti in connessione alla prestazione dei servizi (es. commissioni di mantenimento retrocesse dalle SGR/SICAV alla Banca nell'ambito del collocamento di parti di OICR);
- collocamento semplice e negoziazione per conto proprio di Prodotti Finanziari di propria emissione ovvero emessi dalla Banca;
- collocamento semplice di Prodotti Finanziari - ivi comprese parti di OICR - emessi da: a) soggetti indirettamente partecipanti in misura rilevante nella Banca; b) soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca.

Inoltre possono insorgere conflitti tra i clienti della Banca in conseguenza di un trattamento non omogeneo degli ordini di uno o più clienti.

A tal proposito si evidenzia che la Banca applica le vigenti normative in tema di corretta imputazione ed aggregazione degli ordini e degli eseguiti, assicurando ai singoli clienti l'omogeneità del trattamento (c.d. "fair treatment").

Si fa rimando alla più complessiva *policy* sui conflitti d'interesse adottata dalla Banca per eventuali approfondimenti in merito ai presidi approntati per la prevenzione, gestione e riduzione dei conflitti di interesse.

Sez. 2

Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela

2.1. Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei Clienti

La Banca è responsabile, nei confronti dei Clienti, per il deposito dei Prodotti Finanziari e dei fondi depositati presso di essa.

Ai sensi dell'art. 22 del TUF, i Prodotti Finanziari dei singoli Clienti a qualunque titolo detenuti dalla Banca (ivi inclusi gli strumenti finanziari dematerializzati) costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione.

Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati. La Banca può custodire i titoli cartacei e mantenere la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili dei Prodotti Finanziari e del denaro detenuti dalla Banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate ed indicano, inoltre, l'eventuale sub-depositario. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente ed essere utilizzabili per i controlli di *audit* interno. Nelle evidenze, la Banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei Clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca adotta misure organizzative per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione dei beni dei Clienti, quali quelli derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili e negligenza.

Per i conti relativi a Prodotti Finanziari e somme di denaro depositati presso terzi, non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal sub-depositario nei confronti della Banca. La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, di un Cliente e quelle di altri Clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, di un Cliente e quelle proprie nei confronti di terze parti. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei Clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi a operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca medesima.

2.2. Subdeposito degli strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti

La Banca può subdepositare, previo consenso del Cliente, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, gli strumenti finanziari cartacei e dematerializzati (di seguito "**Titoli**") presso depositari centrali di Titoli o depositari centrali ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. w-*septies* del TUF oppure presso depositari abilitati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione degli artt. 4-*undecies* e 6, comma 1 lett. b) e c) *bis* del TUF emanato da Banca d'Italia il 5.12.2019. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per i Titoli detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

La Banca, previa autorizzazione del Cliente, può ricorrere al deposito dei Titoli dello stesso in un "conto omnibus" aperto presso terzi soggetti ed intestato alla Banca, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che i Titoli del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente ai Titoli di altri clienti, fermo restando che la Banca, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione quelli di pertinenza del singolo Cliente, adottando misure volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. Nel caso di ricorso al deposito in un "conto omnibus", il Cliente corre il rischio che la Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri clienti i Titoli di sua proprietà.

In caso di sub-deposito presso soggetti di paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea, i diritti del Cliente sui Titoli sub-depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto dall'ordinamento giuridico italiano e/o dell'Unione Europea: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra i Titoli oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.

Pertanto, la Banca può sub-depositare i Titoli presso soggetti insediati in Paesi stranieri al ricorrere delle seguenti condizioni: (i) ove

l'ordinamento di tale Paese disciplini la detenzione e custodia di Titoli e preveda forme di vigilanza dei soggetti che prestano tale attività, la Banca è tenuta a sub-depositare i Titoli presso soggetti regolamentati e vigilati; (ii) il sub-deposito dei Titoli presso soggetti insediati in un Paese il cui ordinamento non preveda forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari è ammesso solo se è rispettata almeno 1 (una) delle seguenti condizioni: (a) i Titoli sono detenuti dalla Banca per conto di "clienti professionali" e questi chiedono per iscritto alla Banca di sub-depositarli presso un soggetto insediato in un Paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari; o (b) la natura dei Titoli e dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso quel determinato soggetto.

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei Titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati. In tali evidenze sono indicati i soggetti presso i quali sono subdepositati i Titoli nonché l'eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.

In relazione ai Titoli subdepositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

La Banca (i) sceglie con la massima cura i sub-depositari sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano, valutando anche l'opportunità di effettuare il sub-deposito presso 2 (due) o più depositari e (ii) monitora periodicamente l'attività svolta dai sub-depositari, per riesaminarne l'efficienza e l'affidabilità.

La Banca rende nota al Cliente l'eventuale modifica del sub-depositario nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Nel caso di sub-deposito di Titoli, e in specie nei casi in cui sia necessario sub-depositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in Paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, **il Cliente prende atto di essere esposto al rischio della confusione dei Titoli di sua pertinenza con quelli del sub-depositario o dei Clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del sub-depositario.**

La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del Cliente la piena e assoluta responsabilità del deposito. **In caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa prevede che ove la Banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati i Titoli di pertinenza di ciascun Cliente, i Clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione dei Titoli di loro proprietà.**

2.3. Diritti di garanzia e privilegi

Il Contratto prevede che:

- il Cliente riconosce espressamente che – nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento – il Conto Corrente, ove presente, e il Conto Deposito Titoli fungono da rapporto di provvista dei Servizi e delle operazioni di cui al Contratto e che gli stessi sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca e importo maturato a suo favore riveniente dalla suddetta operatività;
- in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto, la Banca non conclude con il "cliente al dettaglio" contratti di garanzia finanziaria che prevedano il trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali del Cliente stesso;
- nei confronti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate", l'uso di detti contratti è invece ammesso alle condizioni previste dall'art. 39 del Regolamento Intermediari;
- nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento, la Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di Conto Corrente, ove presente, o dipendente da qualunque operazione bancaria e/o finanziaria (quali finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni dei Servizi e/o di Servizi Accessori), è investita del diritto di compensazione e di ritenzione privilegiata ex art. 2761 c.c., nonché nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento, del diritto di pegno regolare, su tutti i Prodotti Finanziari e/o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla, o depositati presso la, Banca o pervengano ad essa successivamente. Il diritto di ritenzione e, ove applicabile, di pegno, è esercitato sugli anzidetti Prodotti Finanziari e valori di pertinenza del Cliente o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca;
- in particolare, nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono per il loro intero ammontare anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale, che la Banca vanta verso lo stesso Cliente;
- quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca e il Cliente, sullo stesso rapporto, in più rapporti o in più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione ad ogni suo effetto. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa di riferimento applicabile ed anche in deroga ai presupposti richiesti dagli artt. 1241 ss. c.c., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità (per esempio nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente), fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca stessa darà prontamente comunicazione scritta al Cliente;
- nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento, per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca (anche ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.) – che rimane sollevata da qualsiasi responsabilità a riguardo fermo restando l'obbligo di agire con la diligenza del mandatario – (i) ad avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., liquidando, riscattando o realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei Prodotti Finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa e, comunque, (ii) a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza;
- a tali fini, il Cliente autorizza (anche ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.) la Banca a compiere ogni formalità necessaria per la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza nonché a fare tutto quanto sia ritenuto opportuno e necessario per la piena e migliore realizzazione del credito in nome e per conto del Cliente. Il Cliente (i) autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c., la Banca a concludere con sé stessa tutti gli atti ed i contratti necessari per l'adempimento di quanto sopra e (ii) rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 c.c., a sollevare eccezione di conflitto di interessi riguardo agli atti che la Banca compirà;
- se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi precedenti sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza esclusiva di alcuni soltanto degli intestatari;

- tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo, del Cliente stesso;
- qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c.c., nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.

2.4. Utilizzo dei Prodotti Finanziari dei Clienti da parte della Banca

La Banca potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi ed in particolare per operazioni di finanziamento tramite titoli, i Prodotti Finanziari di pertinenza dei Clienti, con il consenso scritto di questi ultimi, contrattualmente formalizzato. In ogni caso, l'utilizzo dei Prodotti Finanziari dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni contrattuali per le quali il Cliente ha prestato il consenso.

L'utilizzo da parte della Banca potrà avvenire per l'esecuzione e regolamento di operazioni disposte dai Clienti nei confronti delle casse di compensazione o delle controparti di mercato nonché per esigenze temporanee di copertura della posizione complessiva della Banca nei confronti del mercato. Tali operazioni avranno come controparte la Banca stessa e di conseguenza il Cliente è esposto al rischio che la Banca non sia in grado di restituire i Prodotti Finanziari del Cliente nei termini che seguono.

Le sopraccitate previsioni contrattuali indicheranno le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione dei Prodotti Finanziari e i rischi che ne derivano. In particolare, la Banca sarà tenuta a reintegrare le posizioni dei Clienti e la piena e libera disponibilità dei Prodotti Finanziari utilizzati non appena possibile, reimmettendo sul conto dei Clienti, senza oneri e spese, i Prodotti Finanziari utilizzati ovvero, laddove fungibili, riaccreditando uguale quantitativo e valore di Prodotti Finanziari della stessa specie.

Qualora i Prodotti Finanziari siano depositati in un conto *omnibus*, in aggiunta alle condizioni che precedono, l'utilizzo degli stessi è ammesso (i) previa acquisizione del consenso scritto di tutti i Clienti i cui Prodotti Finanziari siano ammessi in tale conto ovvero (ii) alla condizione che la Banca abbia apposite procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati soltanto i Prodotti Finanziari dei Clienti che abbiano prestato il consenso. La Banca manterrà evidenze dei dati relativi ai Clienti che hanno impartito istruzioni sull'utilizzo dei Prodotti Finanziari e al numero dei relativi Prodotti Finanziari, anche per permettere una corretta ripartizione delle perdite. La Banca mantiene evidenze dei dati relativi ai Clienti che hanno impartito istruzioni sull'utilizzo dei Prodotti Finanziari e al numero dei relativi Prodotti Finanziari, anche per permettere una corretta ripartizione delle perdite.

Inoltre, la Banca – previo consenso scritto dei Clienti – potrà anche concludere operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a Prodotti Finanziari del Cliente che saranno regolamentate tramite apposite previsioni contrattuali.

Sez. 3

Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza

La classificazione del Cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che devono essere assolti dalla Banca e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti. La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio;
- Cliente professionale;
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

Preliminarmente la Banca comunica al Cliente la categoria di appartenenza.

La classificazione iniziale comunicata dalla Banca al Cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa della Banca che su richiesta del Cliente. Infatti, a prescindere dalla classificazione attribuita inizialmente, ciascun Cliente può chiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi od operazioni. Tale richiesta del Cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto 1 (uno) o più servizi di investimento e/o servizi accessori, 1 (uno) o più Prodotti Finanziari, ovvero 1 (una) o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del Cliente di maggiore protezione (ad esempio, nei casi in cui i "clienti professionali" o le "controparti qualificate" che chiedano di essere trattati come "clienti al dettaglio"), ovvero di minore protezione (ad esempio, nei casi in cui i "clienti al dettaglio" chiedano di essere trattati come "clienti professionali su richiesta").

Le variazioni delle classificazioni su richiesta del Cliente consentite dalla Banca sono le seguenti:

- da "cliente al dettaglio" a "cliente professionale su richiesta";
- da "cliente professionale di diritto" a "cliente al dettaglio";
- da "controparte qualificata" a "cliente professionale";
- da "controparte qualificata" a "cliente al dettaglio".

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del Cliente è rimesso alla valutazione discrezionale della Banca. L'appartenenza ad una categoria piuttosto che ad un'altra determina l'applicazione di regole di condotta e di livelli di salvaguardia differenti. A tale proposito, la Banca è tenuta a verificare il rispetto di detti requisiti sulla base di uno specifico *iter* procedurale.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Cliente al dettaglio
Descrizione
Il "Cliente al dettaglio" (<i>retail</i>) è il Cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la normativa stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "Clienti professionali", né "Controparti qualificate". Trattasi, in particolare, dei soggetti che possiedono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.
Informativa e tutela

La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "Cliente al dettaglio" informazioni circa:

- la Banca ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi dei Prodotti Finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia dei Prodotti Finanziari o dei fondi della Clientela;
- i costi e gli oneri connessi ai Prodotti Finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sui Prodotti Finanziari o fondi del Cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "Cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili ("*best execution*");
- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
- la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
- la reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

Passaggio a Cliente professionale su richiesta

Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali su richiesta" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del Cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al Cliente da parte della Banca di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come Cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del Cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tale protezione;
4. verifica da parte della Banca della sussistenza dei requisiti previsti dall'Allegato 3, sezione II, punto 1) del Regolamento Intermediari;
5. notifica al Cliente della nuova classificazione.

Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento:

Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):

- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari);
- informazioni sull'impresa di investimento e sui suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari);
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30, commi 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Intermediari);
- informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, comma 5, del Regolamento Intermediari);
- informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del Regolamento Intermediari);
- obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento (artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari);
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 del Regolamento Intermediari);
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del TUF e art. 78 del Regolamento Intermediari), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei consulenti finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al Cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto di collocamento.

Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti:

- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti (art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari);
- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3 del Regolamento Intermediari).

La disapplicazione delle suddette regole di condotta – previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei "clienti non professionali" – è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del Cliente.

Nell'ambito della valutazione che l'Intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del Cliente, devono essere soddisfatti almeno 2 (due) dei seguenti **requisiti**:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 (dieci) operazioni a trimestre nei 4 (quattro) trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio in Prodotti Finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare Euro 500.000 (cinquecento mila);
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno 1 (un) anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche tale valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

Qualora il "cliente professionale su richiesta", in qualsiasi momento, intenda tornare a essere qualificato come "cliente al dettaglio" dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'Intermediario.

Cliente professionale

Descrizione

Il "cliente professionale" è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall'Allegato 3, sezione I, Regolamento Intermediari nonché dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, del TUF) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (Cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).

I "clienti professionali" necessitano, quindi, di un livello di protezione minore rispetto a quello previsto per i "clienti al dettaglio". È prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta (che devono applicarsi nei confronti dei "clienti al dettaglio") nei rapporti tra intermediari e "clienti professionali". Come sopra accennato, la categoria dei "clienti professionali" è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore come tali ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati "clienti professionali", in relazione ai quali la Banca è tenuta a effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del Cliente e della sua idoneità a essere classificato tra i "clienti professionali" ("clienti professionali su richiesta"). In ogni caso, la Banca non presume che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle dei "clienti professionali" di diritto. All'interno della categoria dei "clienti professionali" è poi opportuno distinguere tra "clienti professionali privati", quali enti creditizi, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno 2 (due) dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: Euro 20.000.000,00 (venti milioni);
- fatturato netto: Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni);
- fondi propri: Euro 2.000.000,00 (due milioni);

nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; e "clienti professionali pubblici", individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11 novembre 2011 e nei provvedimenti attuativi tempo per tempo emanati ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, del TUF.

Informativa e tutela

La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "Cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:

- la Banca e i servizi prestati;
- la natura e i rischi dei Prodotti Finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia dei Prodotti Finanziari o dei fondi della Clientela;
- i costi e gli oneri connessi ai Prodotti Finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sui Prodotti Finanziari o fondi del Cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "Cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili ("*best execution*");
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte);
- la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
- la reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali delle parti.

Passaggio a Cliente al dettaglio

I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio".

La richiesta, comunque subordinata al consenso della Banca, deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".

Controparte qualificata

Descrizione

Sono "controparti qualificate" i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 6, comma 2 *quater*, lettera d), numeri 1), 2), e 3), del TUF; nonché quelli di cui all'art. 61, comma 2, del Regolamento Intermediari. L'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.

In particolare, le "controparti qualificate" sono i Clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché la Banca presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini (inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni). Esse sono le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, le società di cui all'art. 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali, nonché gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati e altri investitori istituzionali diversi da quelli citati in precedenza: negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*), agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno 2 (due) dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: Euro 20.000.000,00 (venti milioni);
- fatturato netto: Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni);
- fondi propri: Euro 2.000.000,00 (due milioni).

Sono, altresì, "controparti qualificate" (i) le altre categorie di soggetti privati individuate con regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 ("**Direttiva**

MiFID II") e alle relative misure di esecuzione; (ii) le categorie corrispondenti a quelle indicate in precedenza di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea; (iii) altri soggetti che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 3, della MiFID II, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposti a identiche condizioni e requisiti nello Stato extra UE in cui hanno sede.

Informativa e tutela

Alle "controparti qualificate" si applicano le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse, nonché gli altri doveri previsti dall'art. 30 della Direttiva MiFID II in tema, tra l'altro, di informativa e reportistica. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Delegato, alle controparti qualificate si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali tranne nel caso in cui la Banca stipuli con tali controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.

Passaggio a Cliente al dettaglio

Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio". La richiesta, comunque subordinata al consenso della Banca, deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".

Passaggio a Cliente professionale

Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l'obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come "clienti professionale" in relazione a determinate tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero a singoli servizi/ prodotti o operazioni. Il perfezionamento del passaggio a Cliente professionale è subordinato al consenso della Banca

Servizio di consulenza in materia di investimenti

Oggetto del servizio

La Banca presta al Cliente che abbia richiesto di avvalersene il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Il servizio è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo paragrafo *Profilatura del Cliente* (di seguito, la "**Profilatura**") necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (di seguito, il "**Profilo finanziario**") e, limitatamente all'operatività in Derivati OTC, delle informazioni relative alla sottostante esposizione debitoria/creditoria; tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo paragrafo "*Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza*".

L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario.
- sottoscrivere il/i contratto/i di gestione portafoglio.

Ambito del servizio

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca, esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari/servizi di investimento emessi/distribuiti dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. La Banca si riserva la facoltà di offrire al Cliente modalità aggiuntive ed evolute di prestazione del servizio di consulenza, che saranno specificatamente disciplinate.

La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo *internet banking*) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti Finanziari e servizi di investimento (di seguito "**Prodotti in Consulenza Obbligatoria**"):

- Prodotti Finanziari e servizio di gestione portafogli in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione 1 della presente Informativa Precontrattuale;
- Prodotti Finanziari diversi da quelli oggetto di offerta al pubblico indistinto (es. offerte pubbliche iniziali, offerte pubbliche di vendita, acquisto e scambio) e servizio di gestione portafogli, in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione 5 della presente Informativa Precontrattuale;
- Derivati OTC.

I Prodotti in Consulenza Obbligatoria sono catalogati sulla base del loro "*target market*" di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.

Previo richiesta del Cliente, o su iniziativa della Banca, quest'ultima - purché disponga di informazioni idonee sul Prodotto Finanziario - fornisce raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto operazioni relative a Prodotti Finanziari diversi dai Prodotti in Consulenza Obbligatoria.

Le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite, salvo il caso di offerta fuori sede o di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, in cui la durata della raccomandazione è indicata nel relativo modulo di "Dichiarazione di adeguatezza". Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.

I Clienti possono operare in Derivati OTC esclusivamente in regime di consulenza e nell'ambito delle raccomandazioni personalizzate della Banca. Il Cliente prende atto e accetta che la mancata attivazione del servizio di consulenza o la sua sospensione/cessazione comporta l'impossibilità per il Cliente di sottoscrivere i contratti relativi ai Derivati OTC.

La Banca fornisce raccomandazioni personalizzate sui Derivati OTC e, precisamente, individua tra i propri modelli contrattuali *standard* già catalogati sulla base del mercato di riferimento e sulle esigenze finanziarie da soddisfare, quello adatto alle finalità indicate dal Cliente e al suo Profilo Finanziario (come *infra* definito) oppure realizza di volta in volta il prodotto per soddisfare peculiari esigenze del Cliente. Il Cliente prende atto e accetta che la durata dei Derivati OTC è legata alle specifiche esigenze/ricieste e prescinde dall'orizzonte temporale indicato in sede di profilatura.

Profilatura del Cliente

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa compilazione di apposito questionario (il "**Questionario di Profilatura**"), necessario a determinare il profilo finanziario del Cliente (di seguito, il "**Profilo Finanziario**"). La Banca acquisisce le informazioni per la profilatura del cliente tramite le risposte a tutte le domande contenute nell'apposito Questionario di Profilatura. In particolare, la Banca acquisisce:

- le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Prodotti Finanziari/servizi di investimento nonché quelle sulle richieste ed esigenze assicurative.
In caso di Contratto cointestato, la valutazione di adeguatezza sarà condotta, salvo diverso accordo tra le parti, prendendo come riferimento: (i) per quanto riguarda la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, sia in caso di operatività a firma disgiunta, sia in caso di operatività a firma congiunta, il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza; (ii) per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il cointestatario dotato della peggiore situazione finanziaria e il cointestatario con gli obiettivi di investimento più conservativi.
Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, la conoscenza e l'esperienza in materia di investimenti saranno valutate con riferimento al legale rappresentante e/o al soggetto munito di specifici ed idonei poteri a rappresentare la persona giuridica nei rapporti con la Banca, mentre sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato. Il profilo del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della valutazione di adeguatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del legale rappresentante. Le informazioni relative alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue preferenze di sostenibilità:
 - dall'intestatario del rapporto;
 - in caso di cointestazione del Contratto, congiuntamente da tutti gli intestatari, se intestato a più persone fisiche;
 - da uno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'intestatario del Contratto, se intestato a soggetto diverso da persona fisica.

All'esito della profilatura, la Banca consegna al Cliente una copia del Questionario di Profilatura e comunica al cliente il suo Profilo Finanziario. Le informazioni contenute nel Questionario di Profilatura hanno una validità di massimo 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di Profilatura per l'individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l'adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato.

La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca può verificare con il Cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della profilatura, l'attualità delle informazioni rese, chiedendo al Cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando, la profilatura in essere.

L'aggiornamento della profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande del Questionario di Profilatura o confermando una o più delle risposte precedentemente fornite.

Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza

La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo. Tale valutazione verrà condotta in conformità con quanto di seguito previsto e avrà ad oggetto i seguenti Prodotti Finanziari, servizi e rapporti (di seguito "**Portafoglio**"):

- Prodotti Finanziari custoditi e amministrati ai sensi del/dei Contratto/i di deposito intestato/i al Cliente con relativo/i conto/i corrente di regolamento e associati da quest'ultimo al presente Contratto;
- Prodotti di Investimento Assicurativo intestati al Cliente e associati da quest'ultimo al presente Contratto;
- rapporti di deposito della liquidità (ad esempio conto corrente, conto deposito, certificati di deposito, depositi a risparmio) intestati al Cliente.

In caso di cointestazione del Contratto, ai fini della valutazione di adeguatezza, il Portafoglio avrà ad oggetto:

- Prodotti Finanziari custoditi e amministrati ai sensi del Contratto/i di deposito cointestato/i con relativo/i conto/i corrente di regolamento;
- Prodotti di Investimento Assicurativo intestati ad uno dei cointestatari e associati da quest'ultimo al Contratto;
- Prodotti Finanziari custoditi e amministrati ai sensi del Contratto/i di deposito intestato/i ad uno o più dei cointestatari con relativo/i conto/i corrente di regolamento ed associati da quest'ultimo al presente Contratto;
- rapporti di deposito della liquidità (ad esempio conto corrente, conto deposito, certificati di deposito, depositi a risparmio) cointestati.

Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione di acquisto o sottoscrizione che ha ad oggetto un Prodotto in Consulenza Obbligatoria, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.

In tutti i casi in cui la Banca fornisce raccomandazioni personalizzate essa verifica l'adeguatezza dell'operazione che ha ad oggetto Prodotti Finanziari e ne comunica l'esito al Cliente. Le raccomandazioni sono elaborate dalla Banca sia con riferimento al singolo Prodotto Finanziario (ad es.: complessità, rischio emittente, *holding period*), sia con riferimento al Portafoglio (ad es.: rischio mercato, sostenibilità, concentrazione). Le raccomandazioni sono formulate in maniera chiara, sia descrivendo le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione e dei singoli Prodotti Finanziari, con i relativi costi associati, sia valutando complessivamente il Portafoglio del Cliente al momento dell'elaborazione di tale raccomandazione.

La Banca, nell'ambito della valutazione di adeguatezza, considera le preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente in sede di profilatura secondo quanto previsto nel presente comma. In particolare, la Banca si è dotata di procedure idonee al fine di valutare la coerenza delle operazioni rispetto alle preferenze di sostenibilità. Laddove l'operazione non sia coerente con le preferenze di sostenibilità, la Banca indica al Cliente tale circostanza; il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l'operazione è adeguata o non adeguata. Qualora la Banca valuti non adeguata l'operazione, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione. Nel caso di raccomandazione non avente ad oggetto Prodotti in Consulenza Obbligatoria, il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.

Dichiarazione di adeguatezza

La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l'operazione è adeguata o, nei casi disciplinati dal precedente paragrafo "*Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza*", non adeguata.

La Banca procede su base semestrale – qualora il Cliente abbia ricevuto almeno una raccomandazione personalizzata da parte della Banca – alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio del Cliente con la sua profilatura, tenuto conto in particolare di nuovi dati aggiornati di cui la Banca sia a conoscenza. Il Cliente riceverà una dichiarazione aggiornata secondo la modalità prescelta ai sensi del precedente art. 9, indicante i motivi per cui il Portafoglio è coerente con la profilatura. Nel caso invece in cui il Portafoglio non sia più adeguato, la Banca ne darà comunicazione al Cliente secondo le stesse modalità sopra richiamate, rimanendo a disposizione per fornire maggiori informazioni e/o chiarimenti. La Banca, in ogni caso, non è responsabile per gli eventuali pregiudizi che il Cliente dovesse subire a fronte della inadeguatezza del Portafoglio rispetto alla sua profilatura.

Appropriatezza

Quando la Banca presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, richiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di Prodotto Finanziario e/o servizio di investimento proposto o chiesto,

al fine di determinare se il servizio di investimento o il Prodotto Finanziario in questione è appropriato per il Cliente. Qualora la Banca ritenga che il Prodotto Finanziario o il servizio di investimento non sia appropriato per il Cliente, lo avverte di tale situazione.

Con riguardo all'appropriatezza, la Banca applica gli artt. 55 e 56 del Regolamento Delegato.

Con riguardo alla valutazione di appropriatezza si applica *mutatis mutandis* quanto previsto con riferimento alla valutazione di adeguatezza.

Sez. 4 Informazioni sui Prodotti Finanziari

Avvertenze generali

La presente sezione ha l'obiettivo di fornire al Cliente o potenziale Cliente una **descrizione generale della natura e dei rischi dei Prodotti Finanziari trattati**, nonché di illustrare le caratteristiche del tipo specifico di Prodotto Finanziario interessato, nonché i rischi propri di tale Prodotto Finanziario, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al Cliente di adottare decisioni di investimento informate.

Prima di effettuare un investimento in Prodotti Finanziari, l'investitore deve informarsi presso la Banca sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

Il Cliente deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, la Banca deve valutare se l'investimento è adeguato/appropriato per il Cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale/finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in Prodotti Finanziari e alle preferenze di sostenibilità di quest'ultimo.

La Banca fornisce al Cliente le seguenti informazioni generali sulle tipologie di Prodotti Finanziari e sui rischi ad esse connessi. La Banca, inoltre, consegna al Cliente prima di effettuare operazioni per suo conto apposita documentazione contenente una descrizione della natura e dei rischi dei Prodotti Finanziari.

Nella prestazione del servizio di collocamento e distribuzione di Prodotti Finanziari, la Banca consegna al Cliente la documentazione informativa predisposta e messa a disposizione dalla società emittente/offrente.

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli operatori presso la sede della Banca

4.1. Informazioni sulla natura delle tipologie specifiche di Prodotti Finanziari

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, può eseguire operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale;
- titoli di debito;
- quote e azioni di OICR (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile);
- strumenti finanziari derivati;
- Prodotti di Investimento Assicurativo;
- certificati di deposito.

La Banca può inoltre effettuare operazioni di pronti contro termine.

La Banca non potrà in ogni caso eseguire ordini conferiti da clientela al dettaglio aventi ad oggetto i prodotti finanziari a complessità molto elevata di cui al seguente elenco:

- prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio "Asset Backed Securities");
- prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio "Contingent Convertible Notes", prodotti finanziari qualificabili come "additional tier 1" ai sensi dell'art. 52 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (di seguito, "CRR");
- prodotti finanziari *credit linked* (ossia esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, del TUF, non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quella di copertura;
- prodotti finanziari strutturati non negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente.

TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO

Tra i titoli di capitale più diffusi vi sono le azioni, mentre tra i titoli di debito più diffusi vi sono gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, i *commercial paper*, le obbligazioni (comprese le obbligazioni emesse dalla Banca).

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso). Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati.

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

a) Obbligazioni corporate.

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

b) Obbligazioni sovrnazionali.

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali; la Banca Mondiale (World Bank), l'Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovrnazionali.

c) Obbligazioni governative.

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP, come *infra* definiti).

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- Buoni ordinari del Tesoro ("BOT").

Sono titoli obbligazionari *zero coupon* a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 Euro o multipli) e il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.

- Certificati del Tesoro *zero coupon* ("CTZ").

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 (ventiquattro) mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo corrisposto.

- **Certificati di Credito del Tesoro ("CCT").**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 (sette) anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato.

- **Buoni del Tesoro Poliennali ("BTP").**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

- **Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea.**

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo ("IAPC") con esclusione del tabacco.

d) **Obbligazioni convertibili.**

Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista) o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;

e) **Obbligazioni *drop lock*** (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso).

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell'obbligazione *drop lock* viene stabilita sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (*trigger rate*) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al *trigger rate*.

f) **Obbligazioni in valuta o "Eurobond".**

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

g) **Obbligazioni subordinate.**

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie;

- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire di quanto investito.

Sia per i **titoli di capitale** che per i **titoli di debito**, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il **rischio specifico** ed il **rischio generico** (o sistematico). Il **rischio specifico** dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il **rischio generico** rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il **rischio generico per i titoli di capitale** trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il **rischio generico dei titoli di debito** si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Per gli investimenti in Prodotti Finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime (c.d. **rischio emittente**) tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono al Cliente. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al Cliente.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il Cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi (c.d. **rischio di interesse**) si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dal Cliente fino alla scadenza. Qualora il Cliente avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello offerto dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero *coupon*, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%.

È dunque importante per il Cliente, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Una particolare categoria di strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito sono le **obbligazioni convertibili**. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il Cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA)

Il Cliente può sottoscrivere **titoli di debito** con una componente derivativa (**titoli strutturati**). In generale, sono strumenti complessi, il cui apprezzamento da parte del Cliente è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che il Cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di rischio che essa comporta.

Sono titoli costituiti da una obbligazione, cosiddetta componente fissa, e da una o più componenti definite "*derivative*", ovvero espresse da opzioni su attività sottostanti come indici, azioni e valute.

Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, derivante da:

- parte "fissa": rendimento più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali, che garantisce all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo

stesso;

- parte "variabile": rendimento che può essere strutturato anche in forme molto complesse ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli "plain vanilla".

I più diffusi strumenti finanziari derivati sono:

I futures: le operazioni su "futures" comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del Cliente. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente.

Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore del Cliente, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se il Cliente non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e il Cliente è debitore di ogni altra passività prodottasi.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

Le opzioni: le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il Cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare.

L'acquisto di un'opzione ("call") è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, il Cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno diverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un Cliente che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione ("put") comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

Sia per le operazioni in futures che per le operazioni in opzioni, Il Cliente deve informarsi presso il soggetto proponente l'investimento circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali il Cliente può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della "clearing house" al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni.

Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse.

L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno "swap" è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, il Cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, il Cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

I warrant: sono titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il "warrant" – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il Cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

QUOTE E AZIONI DI OICR

La diversificazione del portafoglio (suddivisione dell'investimento tra più strumenti finanziari) finalizzata all'eliminazione del rischio specifico di un particolare strumento finanziario può risultare costosa e difficile da attuare per un Cliente con un patrimonio limitato. Tuttavia, è possibile raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in **quote o azioni di OICR** (ossia, in particolare, **fondi comuni d'investimento e SICAV**). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento ai **fondi comuni d'investimento aperti**, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

I fondi speculativi sono fondi comuni di investimento costituiti in forma aperta o chiusa che derogano ai limiti e ai divieti di contenimento e frazionamento del rischio previsti dalla Banca d'Italia. È la tipologia di fondo impiegata dalla SGR per costituire "hedge fund" di diritto italiano. Si tratta di OICR non armonizzati, ovvero non aderenti alla disciplina europea in tema di OICR.

In aggiunta ai rischi propri di un investimento in OICR, i fondi speculativi si caratterizzano per il fatto di:

- poter derogare ai divieti ed alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, aumentando la rischiosità dell'investimento;
- poter investire in fondi "hedge" insediati in centri off-shore o non soggetti a forme di vigilanza prudenziale;
- tendere ad essere meno liquidi di quelli tradizionali e spesso il disinvestimento richiede un periodo di preavviso (al fine di permettere al gestore di mettere in atto le proprie strategie di investimento);
- poter ricorrere all'utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti derivati in modo significativo, comunque nei limiti indicati dal regolamento o documento costitutivo dell'OICR. Si precisa che la leva finanziaria è superiore a uno, ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, ecc.;
- poter, in relazione agli investimenti effettuati, attingere a forme di indebitamento nei limiti indicati dal regolamento o documento costitutivo dell'OICR.

Per tali strumenti è vietato svolgere attività di sollecitazione del risparmio ed è stabilito un numero massimo di partecipanti all'OICR. La valorizzazione della quota può avere una periodicità anche mensile o superiore. La soglia minima di ingresso è molto elevata e le quote minime di ingresso non sono frazionabili, ovvero l'importo minimo di sottoscrizione deve essere interamente soddisfatto in capo ad un unico Cliente.

PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in Prodotti di Investimento Assicurativo è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere le seguenti tipologie di Prodotti di Investimento Assicurativo:

- Ramo I - di tipo rivalutabile a gestione separata, in quanto il premio versato viene investito in strumenti finanziari (generalmente titoli di stato o obbligazioni a basso rischio);
- Ramo III (Unit Linked e Index Linked) - le cui prestazioni sono collegate all'andamento di quote di OICR o indici;
- Ramo V - che prevedono il pagamento di un capitale rivalutato alla scadenza, in quanto investito in quote di OICR o altri strumenti finanziari;
- Multi-ramo - combinazione di elementi di Ramo I e Ramo III.

Il grado di rischiosità del Prodotto di Investimento Assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'impresa di assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'impresa di assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo:

1) Prodotti di ramo I "rivalutabili"

I prodotti rivalutabili non presentano rischi specifici per il Cliente in quanto collegati al rendimento di una gestione interna separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'impresa di assicurazione per far fronte agli impegni assunti. Si evidenzia tuttavia che, in caso di riscatto, il Cliente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della gestione interna separata o della specifica provvista di attivi non compensi i costi del contratto.

2) Prodotti di ramo III "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dal Cliente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dal Cliente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR;
- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico del Cliente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito);
- la liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dal Cliente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dal Cliente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione;
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro;
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti o prodotti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- l'investimento in Prodotti di Investimento Assicurativo emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono il Cliente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

3) Prodotti di ramo III "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'impresa di assicurazione direttamente collegate al valore di un

parametro di riferimento. Pertanto, il Cliente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un Prodotto di Investimento Assicurativo di tipo index linked comporta per il Cliente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico del Cliente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

4) Prodotti di ramo V "capitalizzazione"

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per il Cliente laddove siano collegati ad una gestione separata; la gestione separata è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le *unit linked* o per le *index linked* sopra.

5) Prodotti "multiramo"

Per i prodotti multiramo, essendo contratti con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una gestione interna separata, valgono le considerazioni descritte per i prodotti *unit linked* e per quelli rivalutabili.

4.2. Informazioni sui rischi propri delle tipologie specifiche di Prodotti Finanziari

Al fine di poter valutare il rischio derivante da un investimento, il Cliente deve tenere presenti, con riferimento ai diversi Prodotti Finanziari, i seguenti elementi:

- la **variabilità del prezzo** del Prodotto Finanziario: questa dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura;
- la **liquidità** di un Prodotto Finanziario: consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in denaro senza perdita di valore. Essa dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il Prodotto Finanziario è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i Prodotti Finanziari trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei Prodotti Finanziari non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di Prodotti Finanziari viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore dei Prodotti Finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di Prodotti Finanziari trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per il Cliente difficoltà nel liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi;
- la **divisa** in cui è denominato il Prodotto Finanziario: qualora sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il Cliente, tipicamente l'Euro per il Cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Il Cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento;

• **gli altri fattori fonte di rischi generali:**

- **denaro e valori depositati:** l'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato;
- **commissioni ed altri oneri:** prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunemente riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite;
- **operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni:** le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Prodotti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni ai clienti. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, il Cliente dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. Il Cliente dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni;
- **sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni:** gran parte dei sistemi di negoziazione elettronica o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini ("*order routing*"), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il Cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopradescritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati;
- **sistemi elettronici di negoziazione:** i sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal Cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi;
- **operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati:** gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare un Prodotto Finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora il Prodotto Finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti;
- **investimento in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in:** la Banca può investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a "*bail-in*" secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 ("**BRRD**") e dai D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Il nuovo quadro normativo introduce innanzitutto **forti limitazioni alle possibilità di intervento pubblico in caso di crisi degli intermediari comunitari**, per evitare il prodursi di sacrifici a carico della collettività. Le situazioni di dissesto, infatti, dovranno essere gestite attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, con particolare riguardo alle posizioni degli azionisti e dei creditori delle banche e delle imprese di investimento in difficoltà. Nel dettaglio, in caso di dissesto (ossia in presenza di: irregolarità nell'amministrazione o di violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario di gravità tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare l'intermediario dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; attività dell'intermediario inferiori alle passività; gravi difficoltà nel pagare i debiti a scadenza; sussistenza di elementi oggettivi che indicano che una o più situazioni indicate in precedenza si realizzeranno nel prossimo futuro) o di rischio di dissesto dell'intermediario, non rimediabile con misure alternative, tra le quali, per esempio, l'amministrazione straordinaria secondo le

norme del TUB, le Autorità competenti potranno:

- a) fin dal 16 novembre 2015, ridurre o convertire azioni, altre partecipazioni o strumenti di capitale (ad esempio, obbligazioni subordinate) emessi dall'intermediario in crisi;
 - b) dal 1° gennaio 2016, qualora le misure di cui alla lettera a) non siano sufficienti per rimediare al dissesto o per far venir meno il rischio di dissesto, disporre la liquidazione coatta amministrativa oppure ulteriori misure, denominate "misure di risoluzione", ossia:
 - (i) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un c.d. "ente – ponte" (che prosegua le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato) e/o a una società veicolo (che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli);
 - (ii) il c.d. "*bail in*" ("salvataggio interno"), ossia la riduzione o la conversione in capitale, secondo un preciso ordine gerarchico, dei diritti degli azionisti, dei detentori di altri titoli emessi dall'intermediario e dei creditori.
- Sono sottoponibili a *bail in*, in rigoroso ordine di priorità: 1) le azioni; 2) gli altri titoli di capitale; 3) le obbligazioni subordinate; 4) le obbligazioni e le passività relative a contratti derivati; 5) i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese eccedenti i 100.000 (cento mila) euro; 6) il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che contribuisce al posto dei depositanti protetti.
- Le Autorità competenti potranno ridurre o azzerare il valore dei Prodotti Finanziari interessati o annullarli, ridurre o azzerare i crediti vantati nei confronti dell'intermediario, annullare i titoli di debito, modificare la scadenza dei titoli di debito o l'importo degli interessi maturati o sospenderne il pagamento, disporre lo scioglimento dei contratti derivati, convertire le obbligazioni in azioni dell'intermediario o di una società che lo controlla o di un ente ponte. Si evidenzia che le sopracitate misure trovano applicazione non solo ai titoli e alle passività di nuova emissione, ma anche a quelli già emessi. Il *bail-in* si applica secondo la gerarchia di seguito indicata: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale; iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari (ossia privi di garanzie); v) i titolari di deposito che non sono persone fisiche o piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di 100.000 Euro); v) i titolari di deposito che sono persone fisiche o piccole e medie imprese (per l'importo eccedente 100.000 Euro). Restano escluse dall'ambito di applicazione del *bail-in* alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite all'art. 1, comma 1, lett. rr), del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180

RISCHI LEGATI ALL'OPERATIVITÀ SU "MERCATI EMERGENTI"

Le transazioni poste in essere sui mercati di paesi convenzionalmente definiti come "emergenti" possono esporre il Cliente ad una serie di rischi aggiuntivi, non completamente assimilabili a quelli cui va incontro l'operatività su mercati di paesi più sviluppati.

In linea generale, i tratti distintivi essenziali di un paese "a mercati emergenti" sono i seguenti:

- insufficiente grado di sviluppo a livello di infrastrutture;
- significativi margini di incremento della crescita economica e della partecipazione di clienti stranieri al capitale di società operanti nel paese "emergente".

Più in particolare, si può considerare "paese a mercati emergenti" quello che possiede alcune delle caratteristiche di seguito elencate:

- reddito pro capite inferiore al parametro identificativo delle economie a basso e medio reddito, fissato dalla Banca Mondiale;
- recenti (o relativamente recenti) liberalizzazioni nel settore economico (inclusi eventuali processi tendenti alla riduzione della presenza dello Stato nell'economia, alla privatizzazione di attività pubbliche, e alla rimozione degli eventuali controlli statali alle negoziazioni in ambito valutario, nonché degli ostacoli all'insediamento nel paese di capitali esteri);
- graduatoria di debito inferiore alle classificazioni di investimento elaborate dalle maggiori agenzie di rating internazionale, nonché una storia recente di mancato pagamento o di rinvio nel pagamento del debito pubblico;
- recente liberalizzazione in ambito politico, e primi passi compiuti dal paese nella direzione di un'evoluzione in senso democratico del sistema politico;
- non adesione all'OCSE.

Si definisce quindi operatività su "mercati emergenti" quella avente ad oggetto Prodotti Finanziari (e relativi prodotti derivati) emessi da enti residenti, domiciliati, o aventi interessi notevoli in paesi che possiedano alcune, seppure non tutte, le suindicate caratteristiche.

Il presente documento, che non esaurisce tutti gli aspetti legati al rischio di investimenti su mercati emergenti, si propone di fornire una disamina degli aspetti più rischiosi di tale attività.

La tipologia di rischio che caratterizza l'attività di investimento su mercati emergenti, ovvero in Prodotti Finanziari quotati su mercati emergenti, è legata principalmente agli elementi elencati di seguito:

a) **assetto economico**

Le economie dei paesi con mercati emergenti sono caratterizzate da maggiore instabilità rispetto ai paesi più sviluppati: le conseguenze principali possono essere delle fluttuazioni anche notevoli dei principali parametri economici, quali ad esempio imprevedibili variazioni nei rapporti di cambio con le altre valute, ovvero nei tassi di interesse e di inflazione.

Anche l'eventuale indebitamento del paese nei confronti di altre nazioni o di organismi internazionali, insieme all'assenza di inadeguate infrastrutture, possono contribuire ad aumentare l'instabilità economica e, di riflesso, creare una condizione di incertezza a livello finanziario.

b) **situazione politica**

È risaputo che un contesto politico instabile è causa di incertezza ed instabilità anche per il mercato finanziario.

L'assetto politico di molti paesi "a mercato emergente" può andare soggetto a significative e non infrequenti trasformazioni, riconducibili per lo più a situazioni di conflittualità a livello sociale, etnico o religioso, accompagnate spesso da periodi di elevata tensione sociale.

Tale conflittualità può sfociare in drammatici stravolgimenti dell'assetto politico, che vanno inevitabilmente ad influire, per quel che qui interessa, sulla stabilità di cambio della moneta e sulla regolamentazione dei mercati.

Particolarmente difficile può quindi risultare per il Cliente (e per le sue controparti) formulare delle previsioni sulle ripercussioni che tali eventi possono avere sugli investimenti eventualmente intrapresi.

c) **situazione del mercato finanziario**

I mercati finanziari organizzati nei paesi emergenti, oltre ad avere di solito minori dimensioni rispetto a quelli dei paesi più sviluppati, dispongono di una regolamentazione meno puntuale ed esaustiva; spesso non esiste neppure un vero e proprio mercato organizzato per gli scambi dei titoli emessi da società operanti in tali paesi.

Un simile stato di cose non può che tradursi in una grande volatilità dei prezzi dei Prodotti Finanziari emessi nei paesi emergenti, ovvero trattati nei mercati gestiti da questi ultimi.

d) **situazione valutaria**

Le quotazioni della valuta circolante nei paesi emergenti possono subire notevoli fluttuazioni, dovute sia alla dinamica dei mercati valutari sia a provvedimenti adottati dalle autorità monetarie interne.

Nonostante sia possibile porre in essere un certo tipo di operatività volta a ridurre i rischi connessi alla tipologia in esame, va tenuto presente che un grado soddisfacente di sicurezza in tal senso non è spesso raggiungibile.

e) **raccolta di informazioni**

Ottenere esaurienti informazioni relative alle società emittenti ed alle controparti operanti nei paesi emergenti è spesso più difficile di quanto

non lo sia nei paesi più sviluppati, poichè i dati ufficiali e le statistiche cui è possibile accedere sono da considerarsi il più delle volte non completamente affidabili.

La possibilità del Cliente di effettuare consapevoli scelte strategiche di investimento risulta dunque limitata, a causa della non completa conoscenza anche dei principali parametri economici del paese.

f) settlement

L'affidabilità e l'efficienza dei sistemi di custodia dei Prodotti Finanziari e delle procedure di regolamento e di compensazione delle operazioni concluse su mercati organizzati in paesi emergenti sono spesso meno sviluppate rispetto agli altri paesi.

Più elevata risulta la possibilità di incorrere in errori, trascuratezze o anche vere e proprie frodi, le cui conseguenze possono arrivare anche a negare al Cliente la titolarità degli strumenti finanziari da quest'ultimo acquistati.

g) rischio emittente e rischio di credito

L'instabilità economica che può caratterizzare i paesi emergenti arriva ad avere riflessi negativi anche sulla capacità delle società emittenti Prodotti Finanziari di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei clienti (pagamento dei dividendi, estinzione di prestiti obbligazionari, ecc.).

Alcuni paesi sono al momento inadempienti rispetto alle proprie obbligazioni di debito pubblico.

Simili rischi risultano poi accresciuti laddove il mercato sia caratterizzato dall'esistenza di un numero ristretto di società emittenti: in tal caso i crediti che possono vantare i clienti vanno soggetti ad un rischio più elevato.

h) regime fiscale

La legislazione fiscale dei paesi emergenti tende ad essere soggetta a repentine e considerevoli innovazioni, e le modalità di esazione dei tributi non sempre risultano efficienti e definite come quelle adottate dai paesi più sviluppati.

All'operatività sui mercati dei paesi emergenti possono risultare difficilmente applicabili le normative adottate dal paese d'origine del Cliente per evitare la doppia imposizione fiscale.

i) rischio legale e di regolamento

Benchè in alcuni paesi emergenti il sistema legislativo abbia raggiunto (o stia per raggiungere) un grado di sviluppo sufficientemente sofisticato in termini di completezza ed affidabilità, molti dei suddetti paesi presentano un sistema legale lacunoso. L'esecutorietà dei diritti acquisiti dai clienti in tali paesi può risultare precaria ed incerta.

RISCHI LEGATI ALL'OPERATIVITÀ SU CORPORATE BONDS

Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbligazioni societarie (i "corporate bonds") che sono quelle in cui l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad es. banche e società industriali).

Il rischio che le società emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato (c.d. rischio emittente) si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni corrispondono al Cliente. Pertanto, quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al mercato.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto da titoli di Stato aventi pari scadenza.

I più immediati ed utilizzati strumenti di analisi del grado di rischio connesso ad emittenti corporate sono rappresentati dalle cosiddette valutazioni sul *rating* dell'emittente, elaborate dalle principali agenzie di *rating*. L'elenco delle agenzie di *rating* registrate e certificate in conformità alla normativa europea può trovarsi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 2015/C 33/04 e successive modificazioni (al sito internet: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0131\(02\)&from=DA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0131(02)&from=DA)), nonché in numerosi mezzi di comunicazione e siti internet.

Queste ultime elaborano delle valutazioni sul merito creditizio di singoli emittenti, contenenti giudizi sulla capacità di tali soggetti di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

Le valutazioni di *rating* normalmente disponibili sul mercato si riferiscono ai prestiti obbligazionari di lungo termine, c.d. "long-term issue credit ratings" (il mercato USA considera prestiti obbligazionari di lungo termine le emissioni con scadenza originaria superiore ad un anno). Ampi riferimenti alle caratteristiche delle tipologie di *rating* assegnati e dei vari sistemi di classificazione possono essere reperiti sui principali mezzi di comunicazione e sui siti internet (ad esempio sul sito della Borsa Italiana).

Il sistema di valutazione del merito creditizio adottato dalle agenzie di *rating* classifica i Prodotti Finanziari come "investment grade" o "non investment grade".

Si sottolinea l'importanza di esaminare attentamente la classificazione di *rating* attribuita dalle agenzie, soprattutto ove si intenda effettuare un investimento avente ad oggetto titoli obbligazionari ad alto rendimento (c.d. "high yielders"). Infatti, nell'ottica della già evidenziata relazione di diretta proporzionalità tra rendimento legato al prestito obbligazionario e rischio insito nel medesimo, tale tipo di Prodotti Finanziari viene normalmente classificato tra le categorie di valutazione comprese nel "non investment grade".

RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

La Banca, nell'ambito dell'attività di consulenza in materia di investimenti e di Prodotti di Investimento Assicurativo, esamina la documentazione resa dai produttori in merito ai rischi di sostenibilità e l'impatto degli stessi sul rendimento dei prodotti finanziari.

Tali informazioni, se disponibili, sono considerate nell'ambito del processo distributivo alla clientela.

Per maggiori informazioni sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti si rinvia alla sezione dedicata alla "Informativa sulla sostenibilità dei Servizi Finanziari" sul sito internet della Banca, all'indirizzo [[<<Sito internet Banca>>](#)].

Sez. 5

Informazioni su oneri, costi ed eventuali incentivi

Gli oneri e i costi relativi ai servizi di investimento, comprese le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse nonché le imposte che verranno pagate tramite la Banca sono riportati in allegato ("*Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento*"); gli importi ivi indicati costituiscono i valori massimi delle condizioni economiche applicabili al Cliente e sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna dell'Informativa Precontrattuale. Eventuali modifiche saranno oggetto di espressa comunicazione al Cliente.

Le informazioni sui costi e oneri, di cui all'art. 50 del Regolamento Delegato, connessi ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati dalla Banca nonché ai Prodotti Finanziari sono (i) comunicate al Cliente nelle forme previste dal Regolamento Delegato; e (ii) riportate rispettivamente nel documento di sintesi e/o nel foglio informativo.

In via *ex ante* e, dunque, prima della prestazione dei servizi di investimento e/o dei servizi accessori, la Banca fornisce al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento e/o dei servizi accessori e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali pagamenti ricevuti da terzi percepiti dalla Banca, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli: in particolare, il Cliente, laddove previsto dalla normativa di riferimento, può richiedere che le informazioni sui costi e gli oneri gli siano fornite in forma analitica.

In particolare, al ricorrere dei presupposti previsti dal Regolamento Delegato, la Banca sarà tenuta a comunicare ai Clienti, secondo le modalità previste dall'art. 50 e dall'Allegato II del Regolamento Delegato, sia *ex ante* sia *ex post*, le informazioni sui costi e oneri connessi ai Prodotti Finanziari nonché ai servizi di investimento e ai servizi accessori presentando in forma aggregata quanto segue:

(i) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla Banca o da altre parti per ciascun servizio di investimento o servizio accessorio prestato;

(ii) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione dei Prodotti Finanziari.

L'obbligo di fornire in tempo utile una comunicazione completa *ex ante* delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi al Prodotto Finanziario e al servizio di investimento o servizio accessorio fornito si applica alla Banca nelle situazioni seguenti: (i) quando la Banca raccomanda od offre in vendita Prodotti Finanziari ai Clienti; oppure (ii) quando la Banca è tenuta, ai sensi della normativa di riferimento, a fornire ai Clienti un documento contenente informazioni chiave per gli investitori ("KID") degli OICVM o un documento contenente le informazioni chiave dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("KID") in relazione agli strumenti di finanziamento pertinenti.

La Banca, qualora abbia raccomandato od offerto in vendita a un Cliente uno o più Prodotti Finanziari o gli abbia fornito il KID/KIID relativo a tale o tali Prodotti Finanziari e intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto continuativo con il Cliente durante 1 (un) anno, gli fornisce annualmente informazioni *ex post* su tutti i costi e gli oneri relativi sia al/ai Prodotto Finanziario/Prodotti Finanziari che al servizio di investimento o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. La Banca può fornire tali informazioni contestualmente alle eventuali relazioni periodiche fornite ai Clienti.

Nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento Delegato, la Banca può concordare, caso per caso, con i "clienti professionali" e con le "controparti qualificate" un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel Regolamento Delegato in merito ai costi e agli oneri.

La normativa in materia di incentivi (di cui agli artt. 6, comma 2, 24, comma 1-bis, e 24-bis, comma 2, lettera b), del TUF e al Titolo V, Parte II, Libro III, del Regolamento Intermediari) è finalizzata a garantire che il pagamento e/o la percezione di compensi o commissioni ovvero benefici non monetari da parte di intermediari ed imprese di investimento:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
- non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo equo, professionale ed onesto nel migliore interesse del Cliente;
- soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 53 del Regolamento Intermediari;

Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti i Prodotti Finanziari;
- a tutte le imprese disciplinate dalla normativa in materia di servizi e attività di investimento;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.

Il regime degli incentivi non si applica:

- ai pagamenti effettuati all'interno delle imprese di investimento (es. programmi di *bonus* interni);
- alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

La Banca reputa illegittimo qualsiasi incentivo qualora la prestazione dei relativi servizi al Cliente possa essere falsata, distorta o negativamente influenzata a causa di esso.

La normativa di riferimento impone alla Banca di informare il Cliente, prima della prestazione del servizio di investimento o servizio accessorio, dell'esistenza, della natura e dell'importo dei compensi, commissioni o benefici monetari e non monetari. Qualora questi non siano immediatamente determinabili, viene indicato il relativo metodo di calcolo a cui seguirà una informativa *ex post* sull'esatto ammontare del pagamento o beneficio ricevuto o pagato.

Gli obblighi in materia di incentivi non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.

Tipologie di incentivi

In base alle tipologie di incentivi identificate nella normativa vigente, alle indicazioni fornite in materia dalle Autorità di Vigilanza nazionale ed europee, ed all'analisi effettuata dalla Banca sulle principali tipologie di incentivi dalla stessa percepiti in relazione ai servizi prestati nei confronti della Clientela, la Banca percepisce compensi o commissioni oppure riceve prestazioni non monetarie riconducibili alla fattispecie normativa nelle seguenti ipotesi:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un Cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
 - il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente;
- c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine (ad es. i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali) e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La Banca identifica le suddette tipologie di incentivi percepiti nella prestazione dei servizi di investimento di seguito elencati:

- **nel collocamento di quote e/o azioni emesse da OICR**, la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di sottoscrizione e, in via continuativa, una percentuale delle commissioni di gestione applicate ai clienti; l'importo di tali commissioni è indicato nel prospetto informativo consegnato al Cliente o consultabile sul sito internet delle società emittenti;
- **nella distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativo**, la Banca riceve dall'impresa di assicurazione o dall'intermediario assicurativo da essa incaricato, quale remunerazione per il servizio di distribuzione e per la successiva assistenza post-vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di sottoscrizione, di gestione e per spese di gestione amministrativa applicate ai clienti;
- **nel collocamento di ulteriori Prodotti Finanziari**, la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post-vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di collocamento applicate ai clienti.

La Banca percepisce tali incentivi in quanto ciò le permette di accrescere la qualità dei servizi prestati al Cliente attraverso:

- l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi in relazione alle esigenze della Clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post-vendita.

Quando sono percepiti benefici non monetari, deve essere accertata la legittimità degli stessi, verificando che siano rispettate le condizioni di ammissibilità poste dalla normativa di riferimento.

Innanzitutto, deve essere accertato se i benefici non monetari possano essere qualificati come minori. Sono considerati tali:

- a) informazioni o documentazione relativa a un documento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico Cliente;
- b) materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale

materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;

- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore de *minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per quanto attiene alla fattispecie sub lettera d), la Banca nel valutare se l'ospitalità assume un valore de *minimis* ragionevole tiene in considerazione anche eventuali prassi di mercato consolidate, eventualmente validate dalle principali associazioni di categoria ovvero dalle Autorità di Vigilanza competenti.

Dopo aver verificato che i benefici ricevuti rientrano nella predetta elencazione, la Banca accerta che gli stessi siano ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento della stessa rendendolo in alcun modo pregiudizievole per gli interessi del Cliente.

Se sono accertate le predette condizioni, i benefici non monetari minori sono considerati legittimi.

Sez. 6

Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente

La MiFID II e il Regolamento Delegato stabiliscono che gli intermediari che prestano i servizi di investimento agiscano in modo onesto, equo e professionale con l'obiettivo di un costante innalzamento della qualità dei servizi e delle attività di investimento prestatati alla Clientela.

La Banca una volta ricevuto l'ordine lo trasmette a Equita Sim per la relativa esecuzione; il processo adottato dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente è definito nella "*Policy per l'esecuzione, trasmissione e gestione degli ordini dei clienti*" (di seguito la "*Policy*") che descrive, per ciascuna tipologia di Prodotto Finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/controparti presi in considerazione per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente nonché la condotta da parte della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini. L'accesso alle sedi di esecuzione avviene mediante soggetti terzi (intermediari negozianti o *broker*). La Banca esegue un'attenta analisi al fine di selezionare le controparti alle quali trasmettere gli ordini, verificando che rispettino requisiti fondamentali come elevati *standard* tecnologici e comprovata affidabilità, numero e significatività delle sedi di negoziazione e condizioni di negoziazione concorrenziali.

In particolare, viene eseguito un attento processo di valutazione, adeguatamente formalizzato, che interessa l'analisi dei seguenti parametri:

- profilo di rischio della controparte;
- ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;
- tipologia e caratteristiche della *best execution* adottata;
- livello di efficienza e integrazione delle fasi di *post-trading* (liquidazione e regolamento);
- corrispettivo del servizio fornito;
- supporti informativi e operativi;
- tipologia di interconnessione impiegata.

La Banca valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l'ipotesi di apportare modifiche all'importanza relativa dei fattori dell'esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori.

La Banca garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il Cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su sedi di negoziazione ed eseguiti all'interno o al di fuori di esse.

All'interno della *Policy* vengono definite le tipologie di strumenti finanziari riportate di seguito e per ciascuna di esse viene individuata la controparte alla quale trasmettere gli ordini (vedi tabella successiva):

- Azioni quotate su sedi di negoziazione italiane;
- ETF – ETC – ETN quotati su sedi di negoziazione italiane;
- Azioni ed ETF-ETC-ETN quotati su sedi di negoziazione comunitarie e di Paesi Terzi;
- Azioni italiane non quotate;
- Obbligazioni in Euro e Titoli di Stato italiani (regolamento tramite Monte Titoli);
- Altre Obbligazioni (non regolate su Monte Titoli);
- Obbligazioni quotate sull'MTF BondVision – ordini pari o superiore a 500.000 euro nominali/validi in giornata
- Derivati quotati su sedi di negoziazione italiane;
- Derivati quotati su sedi di negoziazione comunitarie;
- Derivati non quotati su sedi di negoziazione.

Per tali tipologie di strumenti finanziari la Banca definisce una gerarchia dei fattori di esecuzione, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale ("**Total Consideration**"). Si riportano di seguito i principali fattori di *best execution*:

- Prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e di regolamento;
- Rapidità di esecuzione e regolamento;
- Probabilità di esecuzione e regolamento.

Possono essere considerati anche altri fattori quali la velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione, probabilità di regolamento e natura dell'ordine (dimensione e strumento oggetto dell'ordine).

Si riportano di seguito le categorie di strumenti e le relative sedi di esecuzione in cui gli ordini possono essere eseguiti.

Categoria Titolo	Broker e trading venue
Azioni quotate su sedi di negoziazione italiane	EQUITA SIM <u>Best execution dinamica:</u> mercati regolamentati o MTF domestici, Aquis, Torqise, CBOE DXE, Chi-X Bats. <u>Best execution statica:</u> Mercati Euronext MIV Milan, Euronext Growth Milan (AIM), Global Equity Market
ETF – ETC - ETN quotati su sedi di negoziazione italiane	EQUITA SIM <u>Best execution dinamica:</u> Borsa Italiana in competizione con MTF Tradeweb e Bloomberg EQUITA SIM <u>Best execution statica:</u> BondVision, Bloomberg MTF, Tradeweb MTF, MarketAxess.
Azioni ed ETF-ETC-ETN quotati su sedi di negoziazione comunitarie e di Paesi Terzi	EQUITA SIM <u>Best execution dinamica:</u> mercati regolamentati*, Aquis, Torquise; CBOE DXE, Chi-X, Bats.

	*Xetra, Euronext, EuroTLX, Spagna, Portogallo, Norvegia, Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, Danimarca, Austria, Svizzera. Best execution statica: mercati regionali tedeschi, Borse USA, Canada, Giappone, Australia, Hong Kong, Sud Africa, Slovenia, Croazia, Singapore, Thailandia, Nuova Zelanda, Grecia, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria. , Bloomberg MTF
Azioni italiane non quotate	EQUITA SIM
Obbligazioni in Euro e Titoli di Stato italiani (regolamento tramite Monte Titoli)	EQUITA SIM Best execution dinamica: MOT, EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Hi-Mtf, MTF Bloomberg EQUITA SIM Best execution statica: BondVision, Bloomberg MTF, Tradeweb MTF, MarketAxess.
Altre Obbligazioni (non regolate su Monte Titoli)	EQUITA SIM Best execution dinamica: MOT, EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Hi-Mtf, Internalizzatore sistematico di Banca Intesa Sanpaolo EQUITA SIM Best execution statica: BondVision, Bloomberg MTF, Tradeweb MTF, MarketAxess.
Obbligazioni quotate sull'MTF BondVision – ordini pari o superiori a 500.000 euro nominale/validi in giornata	EQUITA SIM Best execution con accesso diretto di Equita SIM all'MTF BondVision per specifiche categorie di titoli. Best execution statica: Bloomberg MTF, Tradeweb MTF, MarketAxess.
Derivati quotati su sedi di negoziazione italiane	EQUITA SIM Best execution statica: Mercati Idem, SedeX, EuroTLX
Derivati quotati su sedi di negoziazione comunitarie	EQUITA SIM Best execution statica: Mercato Eurex, Germania Euwax
Derivati non quotati su sedi di negoziazione	EQUITA SIM La selezione del broker è legata alla necessità di garantire un mercato secondario liquido per offrire le migliori condizioni di negoziazione.

AVVERTENZE

Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, e pertanto è tenuta ad eseguire l'ordine secondo tali istruzioni, anche in deroga alle disposizioni della strategia di esecuzione. Le istruzioni del Cliente non sollevano la Banca dai propri obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del Cliente di cui tali istruzioni non trattano.

Sez. 7 Gestione degli ordini

Nella trasmissione degli ordini, a fini di esecuzione, ad altre entità, la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente.

La Banca definisce ed applica una strategia di gestione degli ordini dei Clienti individuando misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini.

A tale proposito la Banca raccoglie e trasmette (o esegue) le disposizioni della Clientela nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- assicura che gli ordini siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
- tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che ciò non sia reso possibile dalle condizioni di mercato o dallo stesso interesse dei clienti;
- informa il Cliente al dettaglio su eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione dell'ordine.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti in denaro e gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del Cliente.

La Banca, inoltre, fa un uso corretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione, adottando tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti, come definiti dall'art. 2, comma 1, numero 1), del Regolamento Delegato.

La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca.

Gli ordini vengono normalmente impartiti dal Cliente alla Banca per iscritto, anche attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede a tal fine autorizzati (ove presenti). La Banca accetta altresì gli ordini trasmessi attraverso il Servizio *Home Banking*, qualora attivato dal Cliente mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, o su altro supporto durevole, quale la posta elettronica, a condizione che pervengano dall'*email* dichiarata preventivamente dal Cliente e sempre a condizione che gli stessi risultino completi e debitamente sottoscritti, o via posta elettronica certificata ("**PEC**") e/o tramite le altre tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dalla Banca. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ove presente) registrano su supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative alla conversazione con il Cliente. Le conversazioni "frontali" con il Cliente che danno luogo o possono dare luogo a operazioni saranno registrate mediante verbali o annotazioni scritte. La Banca o il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ove presente), inoltre, rilasciano apposita attestazione cartacea dell'ordine. Qualora gli ordini vengano impartiti su altro supporto durevole, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su altro supporto durevole. La Banca conserva le registrazioni relative agli ordini per 5 (cinque) anni – o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a 7 (sette) anni – e il Cliente, a sua richiesta e a sue spese, ne potrà ricevere copia.

Una volta conferiti gli ordini possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.

È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.

Qualora vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ove presenti), gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ove presenti) di riscuotere dai Clienti denaro, Prodotti Finanziari e titoli di credito al portatore.

Ove l'ordine sia impartito, via *email*, o a mezzo PEC, l'assolvimento dei sopracitati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazioni su altro supporto durevole.

In assenza di idonea provvista e/o in caso di insussistenza dei titoli, il Cliente non potrà impartire l'ordine e, in ogni caso, la Banca non darà esecuzione all'eventuale ordine impartito.

Sez. 8

Termini del contratto tra la Banca e il Cliente

Sono di seguito riportate le clausole del "Contratto per la prestazione dei Servizi di Investimento"

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI	
SEZIONE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Premesse e allegati	1.1. Le premesse, gli allegati, il documento di sintesi e/o il foglio informativo formano parte integrante del Contratto e delle pattuizioni nello stesso contenute
Art. 2 – Definizioni	<p>2.1 In aggiunta ai termini e alle espressioni contenute in altre clausole del Contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato per ciascuno di essi:</p> <p>a) con l'espressione "Cliente" si intende la persona alla quale (o, congiuntamente, le persone alle quali), a seguito della conclusione del Contratto, la Banca presta i Servizi;</p> <p>b) con l'espressione "Consulenti Finanziari" si intendono i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui la Banca si avvale per l'offerta fuori sede;</p> <p>c) con l'espressione "Conto Corrente" si intende il conto relativo al contratto di conto corrente concluso dal Cliente con la Banca, prima della sottoscrizione del presente Contratto ed indicato nel Contratto di Deposito Titoli;</p> <p>d) con l'espressione "Conto Deposito Titoli" si intende il conto relativo al contratto di deposito titoli e valori a custodia e amministrazione concluso dal Cliente con la Banca ("Contratto di Deposito Titoli");</p> <p>e) con l'espressione "Contratto" si intende il presente Contratto avente ad oggetto i Servizi;</p> <p>f) con l'espressione "Depositari" si intendono le banche centrali, le banche italiane, le banche comunitarie e le banche di Paesi terzi; del TUF";</p> <p>g) con l'espressione "Effetto Leva" si intende la possibilità di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato;</p> <p>h) con l'espressione "Informativa Precontrattuale" si intende il documento, fornito dalla Banca al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto, con il quale la Banca fornisce al Cliente le informazioni sui Servizi di Investimento (come infra definiti) e accessori dalla stessa prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia dei Prodotti Finanziari e degli Strumenti Finanziari (come infra definiti) e la liquidità della persona alla quale (o, congiuntamente, le persone alle quali), a seguito della conclusione del Contratto, (come infra definito), la Banca presta i relativi servizi nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in Prodotti Finanziari ;</p> <p>i) con l'espressione "Giorno Lavorativo" si intende un giorno nel quale la Banca è aperta per la propria operatività. L'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali della Banca;</p> <p>j) con l'espressione "Normativa Di Riferimento" si intende la normativa europea e nazionale di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il codice civile, la Direttiva (UE) 2014/65 e s.m.i. (c.d. "MIFID 2") e la relativa regolamentazione di attuazione (tra cui, il Regolamento delegato (UE) 2017/565 e s.m.i. (il "Regolamento Delegato"), il Regolamento (UE) 600/2014 e s.m.i. (c.d. "MIFIR"), il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), la Direttiva 2017/828 (UE) e s.m.i. e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2021/338 (UE) e s.m.i. e la relativa regolamentazione di attuazione, il Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 modificato con provvedimento della Consob e della Banca d'Italia del 10 ottobre 2022 (il "Provvedimento Unico"), la Direttiva 2016/97/UE e s.m.i. e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 648/2012 ("EMIR") e s.m.i. e la relativa regolamentazione di attuazione, il TUF, il TUB e la relativa regolamentazione di attuazione (tra cui il Regolamento Intermediari), il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e s.m.i., i regolamenti Consob, Banca d'Italia (incluso il Regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 e s.m.i. recante il "regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis, del TUF" (il "Regolamento di Banca d'Italia 5/2019"), il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo"), il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 679/2016, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative e la Normativa Fiscale (come infra definita);</p> <p>k) con l'espressione "Normativa Fiscale" si intende il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni della citata normativa;</p> <p>l) con l'espressione "Norme Generali" si intendono le presenti norme generali di cui alla Sezione Prima del Contratto;</p> <p>m) con l'espressione "Parti" si intendono la Banca e il Cliente;</p> <p>n) con l'espressione "Patrimonio" e/o "Portafoglio" si intende la liquidità e gli Strumenti Finanziari (o i Prodotti Finanziari) del Cliente depositati presso la Banca;</p> <p>o) con l'espressione "Prodotti di Investimento Assicurativi" si intendono i prodotti di investimento assicurativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF e con l'espressione "Prodotti Assicurativi Semplici" si intendono i prodotti assicurativi che non hanno carattere di investimento e che non rientrano nella definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis.3), del TUF e pertanto non si qualificano come Prodotti di Investimento Assicurativi;</p>

	<p>p) con l'espressione "Prodotti Finanziari" si intendono gli Strumenti Finanziari, i prodotti finanziari emessi da banche, i Prodotti di Investimento Assicurativi, nonché i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori distribuiti dalla Banca al Cliente. Salvo che non sia diversamente specificato o il contesto richieda altrimenti, qualsiasi riferimento esclusivo a "Strumenti Finanziari" o a "Prodotti Finanziari" deve intendersi riferito, mutatis mutandis, rispettivamente anche ai "Prodotti Finanziari" e/o agli "Strumenti Finanziari";</p> <p>r) con l'espressione "Regolamento Intermediari" si intende il regolamento adottato con delibera Consob n. 23307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i.;</p> <p>s) con l'espressione "Servizi" o "Servizi di Investimento" si intendono i seguenti servizi e attività di investimento offerti dalla Banca: esecuzione di ordini per conto dei Clienti (il "Servizio di Esecuzione"), ricezione e trasmissione di ordini (il "Servizio RTO" o Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini), collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, presso le sedi e le dipendenze, mediante offerta fuori sede e mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza (il "Servizio di Collocamento"), esecuzione delle operazioni di pronti contro termine (il "Servizio di Pronti/Termine"), consulenza in materia di investimenti (il "Servizio di Consulenza" o "Consulenza") e concessione di finanziamenti al fine di effettuare operazioni relative a Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari. Per Servizi si intendono altresì il Servizio di custodia ed amministrazione di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari (il "Servizio Deposito Titoli") ed i servizi ad essi connessi;</p> <p>t) l'espressione "Servizio Home Banking" si intende il Servizio di internet banking offerto dalla Banca che il Cliente può attivare mediante la sottoscrizione di apposito contratto;</p> <p>u) con l'espressione "Strumenti Finanziari" si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del TUF;</p> <p>v) con l'espressione "Supporto Durevole" si intende si intende qualsiasi strumento che: (i) permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e (ii) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;</p> <p>z) con l'espressione "Tecniche di Comunicazione a Distanza" si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca o di un suo incaricato;</p> <p>w) con l'espressione "TUB" si intende il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;</p> <p>x) con l'espressione "TUF" si intende il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;</p>
<p align="center">Art. 3 Oggetto - Diligenza della Banca</p>	<p>3.1. Il presente Contratto disciplina la prestazione dei Servizi.</p> <p>3.2. Nella prestazione dei servizi di cui al presente Contratto, la Banca deve:</p> <p>a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;</p> <p>b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;</p> <p>c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;</p> <p>d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.</p>
<p align="center">Art. 4 - Modalità di sottoscrizione del Contratto, degli ordini e di altre istruzioni</p>	<p>4.1. Il Cliente può sottoscrivere il Contratto, nonché gli ordini e le istruzioni successivamente disposti, oltre che con firma autografa, laddove consentito dalla Banca, anche mediante le diverse modalità tempo per tempo messe a disposizione da quest'ultima, tra cui l'apposizione di firma elettronica qualificata ("FEQ"), ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 12, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "Regolamento eIDAS"), ovvero di firma digitale ("FD"), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 (il "Codice dell'Amministrazione Digitale"), basate su un certificato qualificato emesso da apposito soggetto certificatore in conformità con quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo vigenti. Inoltre, il Cliente può sottoscrivere la suddetta documentazione tramite l'apposizione di firma elettronica avanzata ("FEA") ed, in particolare, attraverso l'utilizzo di firma grafometrica, nonché attraverso altre diverse forme tecniche che permettano comunque di qualificare la firma apposta come FEA, conformemente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo applicabili.</p> <p>4.2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Cliente è consapevole che il rilascio del certificato qualificato da parte del certificatore per l'utilizzo di FEQ o FD non costituisce per la Banca obbligo di concludere il presente Contratto o di perfezionarlo con quella determinata modalità di firma. In caso di utilizzo di FEA, il Cliente deve aver preliminarmente sottoscritto un apposito modulo di adesione al relativo Servizio, accettato le condizioni presenti all'interno del documento denominato "Caratteristiche della soluzione di firma elettronica avanzata" nonché aver fornito, ove necessario (es. in caso di firma grafometrica), il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo di tale modalità di sottoscrizione.</p> <p>4.3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Cliente ha comunque la facoltà in qualsiasi momento del rapporto di chiedere alla Banca di sottoscrivere gli eventuali ulteriori documenti relativi al presente Contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.</p>

<p>Art. 5- Conclusione del Contratto e Deposito della firma</p>	<p>5.1. In caso di conclusione del Contratto presso le filiali della Banca, una copia cartacea dello stesso viene rilasciata al Cliente debitamente sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare la Banca e, pertanto, il Contratto si intende concluso alla data indicata nella proposta contrattuale.</p> <p>5.2 In caso di conclusione non contestuale del Contratto (che avviene nel caso di collocamento dei Servizi tramite un intermediario abilitato o per il tramite di suoi consulenti finanziari o tramite consulenti finanziari propri della Banca (ove presenti) o tramite canale online) l'accettazione della Banca dovrà essere comunicata al Cliente non oltre il decimo Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'accettazione, che dovrà comunque avvenire entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data indicata nella Proposta Contrattuale fatto salvo il caso in cui la Banca non richieda di procedere a integrazioni documentali. In caso di accettazione, la Banca mette a disposizione del Cliente, anche mediante il Servizio Home Banking (qualora attivato), il Contratto dalla stessa sottoscritto ai sensi del comma 1.</p> <p>5.3 Il Cliente riconosce che la sottoscrizione posta in calce al Contratto ha valore di specimen di firma e che questa assumerà valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal Cliente nel corso del rapporto.</p> <p>5.4 Il Cliente riconosce altresì che la firma dei soggetti autorizzati a operare sul rapporto concluso con la Banca è quella posta nell'apposito modulo allegato al Contratto e indicata come specimen di firma.</p> <p>5.5 Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma digitale o grafometrica).</p> <p>5.6 Nel caso di sottoscrizione a distanza mediante firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, la Banca provvederà a raccogliere lo specimen di firma del Cliente successivamente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposito modulo.</p>
<p>Art. 6 - Regole applicabili in caso di offerta fuori sede</p>	<p>6.1. La Banca può far sottoscrivere il presente Contratto ai Clienti nonché prestare i Servizi di Investimento, anche al di fuori della propria sede legale e delle proprie filiali ("Fuori Sede"), avvalendosi di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in virtù di apposito rapporto di agenzia o di lavoro subordinato da questi intrattenuto con la Banca.</p> <p>6.2. Prima della sottoscrizione del Contratto fuori sede, la Banca è tenuta a fornire al Cliente le informazioni e i documenti previsti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigenti.</p> <p>6.3. Ai soggetti abilitati all'offerta fuori sede è fatto divieto assoluto di: i) detenere denaro contante e/o strumenti finanziari del Cliente; ii) entrare in possesso dei codici di accesso telematici ai servizi eventualmente rilasciati al Cliente dalla Banca o comunque ai medesimi collegati; iii) percepire dal Cliente a titolo personale alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.</p> <p>6.4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del TUF, l'efficacia del Contratto concluso fuori dalla sede della Banca è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte del Cliente medesimo. Entro tale termine il Cliente può comunicare mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo: popves@legalmail.it il proprio recesso alla Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla Banca stessa ovvero al soggetto abilitato all'offerta Fuori Sede che ha promosso o collocato il Contratto.</p> <p>6.5. Il Cliente prende atto che, nel caso di ordini disposti Fuori Sede, il recesso avverrà nei termini, nei modi e con le limitazioni specificamente indicati nella modulistica e nei formulari consegnati al Cliente.</p>
<p>Art. 7 - Conclusione del Contratto mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza</p>	<p>7.1. La sottoscrizione con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata (ai sensi del D. Lgs. 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni, "CAD"), senza la compresenza della Banca e del Cliente, costituisce perfezionamento del Contratto mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza.</p> <p>7.2. In caso di conclusione del Contratto mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, prima che il Cliente sottoscriva lo stesso, la Banca gli fornisce le informazioni e la documentazione precontrattuale previste dalla normativa e dalla regolamentazione tempo per tempo in vigore. Resta fermo che il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione dei Servizi di Investimento, ha diritto di opporsi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>7.3. Il Cliente prende atto ed accetta che la sottoscrizione del Contratto ai sensi del comma precedente è valida ed efficace e soddisfa a tutti gli effetti i requisiti di forma scritta. Il Cliente prende atto e accetta altresì che la Banca, in ottemperanza all'obbligo di consegnare al Cliente copia del Contratto, mette a disposizione del Cliente copia del Contratto, anche mediante il Servizio Home Banking (qualora attivato). Detta copia può essere salvata e copiata su altro Supporto Durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme del documento. Il Cliente che riveste la qualifica di consumatore ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, il "Codice del Consumo") ha diritto di richiedere gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del Contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il Contratto concluso o con la natura del Servizio prestato.</p> <p>7.4. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del Contratto, qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, l'efficacia dello stesso è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, inviando comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata A.R. all'indirizzo riportato nel frontespizio del Contratto stesso oppure mediante posta elettronica certificata (pec) : popves@legalmail.it In tal caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere l'importo convenuto per la parte dei servizi eventualmente prestata prima del recesso. Nel caso in cui il Cliente non dovesse esercitare tale diritto di recesso, il Contratto proseguirà nei termini e alle condizioni convenute.</p> <p>7.5. Il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi elencati all'art. 67- duodecies comma 5 lett. a) Codice del Consumo.</p> <p>7.6. Avendo fornito preventivamente alla stipula del presente Contratto l'esplicito consenso all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente acconsente espressamente a essere contattato mediante le stesse dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Banca (a</p>

	<p>titolo esemplificativo, mediante telefono, piattaforme informatiche, portali internet), nonché a sottoscrivere il presente Contratto, tutti gli ordini e le istruzioni successivamente impartiti alla Banca, utilizzando le tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo messe a disposizione da quest'ultima.</p>
<p>Art. 8 - Poteri di rappresentanza</p>	<p>8.1. Il Cliente comunica alla Banca quali sono le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate. È fatto divieto al Cliente di nominare quali procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: Consulenti Finanziari (ove presenti), membri (anche supplenti) del collegio sindacale della Banca, dipendenti, collaboratori o amministratori della Banca, che non siano legati al Cliente da rapporti di parentela entro il secondo grado o di coniugio. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.</p> <p>8.2. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati da tutti i cointestatari medesimi e comunicati alla Banca. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei suddetti poteri deve essere effettuata da tutti. Le revoche, modifiche e rinunce sono effettuate secondo quanto previsto dal comma che precede. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto a informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone</p>
<p>Art. 9 – Cause di esclusione della responsabilità</p>	<p>9.1. È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, o a cause al di fuori del controllo della Banca, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del Servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; da serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; da impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da altre cause non imputabili alla Banca e, in genere, ogni impedimento che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della Banca e alla natura dell'attività svolta.</p> <p>9.2. In tali casi la Banca informerà tempestivamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell'operatività. La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a dolo o colpa grave.</p> <p>9.3. La Banca non è, comunque, mai tenuta a intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del Servizio da parte del Cliente originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.</p> <p>9.4. La Banca non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del Cliente e/o dei terzi a cui quest'ultimo li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.</p> <p>9.5. La Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere i Servizi in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza e alla sicurezza dei Servizi medesimi, nonché di sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere tenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.</p>
<p>Art. 10 – Dichiarazioni del Cliente</p>	<p>10.1. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.</p> <p>10.2. Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca, in forma scritta, il superamento delle percentuali che danno luogo a partecipazioni qualificate ai sensi della Normativa Fiscale entro 15 (quindici) giorni (o, comunque, entro il diverso termine previsto dalla Normativa di Riferimento) decorrenti dalla data in cui detto superamento sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, in tutto o in parte, di dette partecipazioni, nonché ogni variazione relativa a ciascuna delle suddette dichiarazioni.</p>

<p>Art. 11 – Autorizzazione alla registrazione</p>	<p>11.1. Il Cliente prende atto e autorizza espressamente e sin d'ora la Banca a predisporre un sistema di registrazione e a registrare in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca in conformità alla Normativa di Riferimento, le conversazioni e le comunicazioni che intercorrono per lo svolgimento dei Servizi, ivi compresi i contatti a mezzo rete telematica (tra cui, il Servizio Home Banking, qualora attivato dal Cliente mediante la sottoscrizione dell'apposito contratto).</p> <p>11.2. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca, per tutti i Servizi prestati e per tutte le attività e operazioni eseguite conformemente alla Normativa di Riferimento, effettua apposite registrazioni e che tali registrazioni saranno conservate dalla Banca per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di avvenuta registrazione o, qualora richiesto dalla Consob, per un periodo di 7 (anni). Entro tale termine ultimo, il Cliente potrà richiedere alla Banca copia di tali registrazioni.</p>
<p>Art. 12 – Patrimonio del Cliente</p>	<p>12.1. Nella prestazione dei Servizi di Investimento e accessori, gli Strumenti Finanziari e i Prodotti Finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale Patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale Depositario o sub-Depositaro o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.</p> <p>12.2. Con riguardo alle somme di denaro depositate presso la Banca trova applicazione la norma sui depositi bancari di cui all'art. 1834 c.c.: la liquidità, in qualsiasi divisa di denominazione sia depositata, diviene di proprietà della Banca, con l'obbligo in capo a quest'ultima di restituirla al Cliente a richiesta dello stesso.</p> <p>12.3. Per i conti relativi a Strumenti Finanziari, Prodotti Finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal Depositario o dal sub-Depositaro nei confronti della Banca e del Depositario.</p> <p>12.4. La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, del Cliente e quelle di altri clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, del Cliente e quelle proprie nei confronti di terze parti. Qualora gli Strumenti Finanziari o i Prodotti Finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la Banca può altresì procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli organismi sub-Depositari e provvede a restituire al Cliente altrettanti Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari della stessa specie e qualità.</p> <p>12.5. Il trasferimento di Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari a favore della Banca potrà essere effettuato dal Cliente mediante compilazione di specifica richiesta.</p> <p>12.6. Salvo che non sia diversamente specificato da altre Sezioni del presente Contratto, gli Strumenti Finanziari e i Prodotti Finanziari depositati presso la Banca per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente Contratto sono immessi nel Conto Deposito Titoli acceso presso la Banca, i cui estremi sono riportati nelle premesse del Contratto. La Banca ha facoltà di custodire il deposito, ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.</p> <p>12.7. Salvo che non sia diversamente specificato da altre Sezioni del presente Contratto, le somme di denaro consegnate alla Banca per l'esecuzione delle operazioni oggetto del Contratto sono accreditate sul Conto Corrente. Le somme di denaro provenienti da operazioni oggetto del Contratto sono accreditate sul Conto Corrente o sul conto corrente aperto presso altra banca e intestato al Cliente, le cui coordinate sono indicate nel Contratto.</p> <p>12.8. Salvo che non sia diversamente specificato da altre Sezioni del presente Contratto, la Banca addebita le somme di denaro dovute dal Cliente per l'esecuzione delle operazioni e degli incarichi di cui al presente Contratto, sul Conto Corrente o sul conto corrente aperto presso altra banca e intestato al Cliente, le cui coordinate sono indicate nel Contratto intestato al Cliente con valuta pari a quella di regolamento dell'operazione.</p> <p>12.9. Le somme di spettanza del Cliente rivenienti dalla cassa di compensazione o da altro ente od istituto analogo verranno accreditate a favore del Cliente medesimo con pari valuta a quella di ricevimento da parte della Banca.</p> <p>12.10 Nel caso in cui il Cliente abbia un Conto Corrente, le somme prelevate dal Conto Corrente a titolo di deposito a garanzia o di margini iniziali o di variazione saranno addebitate sul Conto Corrente con valuta pari alla data di regolamento dell'operazione.</p> <p>12.11 Le parti convengono che al Cliente, il quale espressamente riconosce e accetta tale circostanza, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla Banca a titolo di deposito a garanzia, margini iniziali e di variazione in ragione della operatività posta in essere in esecuzione del Contratto.</p>
<p>Art. 13 – Utilizzo degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari del Cliente</p>	<p>13.1. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente ad utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli Strumenti Finanziari ed i Prodotti Finanziari dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo e di competenza del Cliente medesimo, alle condizioni di seguito indicate. Inoltre, qualora gli Strumenti Finanziari ed i Prodotti Finanziari siano depositati in un conto omnibus, l'utilizzo degli stessi è ammesso (i) previa acquisizione del consenso scritto di tutti i Clienti i cui Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari siano ammessi in tale conto ovvero (ii) alla condizione che la Banca abbia apposite procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati soltanto gli Strumenti Finanziari ed i Prodotti Finanziari dei Clienti che abbiano prestato il consenso. La Banca manterrà evidenze dei dati relativi ai Clienti che hanno impartito istruzioni sull'utilizzo degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari e al numero dei relativi Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari, anche per permettere una corretta ripartizione delle perdite. La Banca manterrà evidenze dei dati relativi ai Clienti che hanno impartito istruzioni sull'utilizzo degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari e al numero dei relativi Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari, anche per permettere una corretta ripartizione delle perdite.</p> <p>13.2. L'utilizzo degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari del Cliente potrà avvenire per l'esecuzione ed il regolamento di operazioni disposte dal Cliente nei confronti delle casse di</p>

	<p>compensazione ovvero per esigenze temporanee di copertura delle posizioni complessive della Banca nei confronti del mercato.</p> <p>13.3. Le operazioni sopracitate avranno come controparte la Banca stessa, che provvederà a reintegrare la posizione del Cliente e la piena e libera disponibilità degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari, nei tempi tecnici minimi strettamente necessari una volta realizzato il regolamento delle operazioni ovvero a seguito delle citate esigenze di copertura, reimmettendo sul Conto Deposito Titoli del Cliente, senza oneri e spese, gli Strumenti Finanziari ovvero i Prodotti Finanziari utilizzati ovvero, laddove fungibili, riaccreditando uguale quantitativo e valore di Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari della stessa specie. Pertanto, il Cliente riconosce ed accetta il rischio che la Banca non sia in grado di procedere alla restituzione degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari del Cliente stesso (in tutto o in parte) nei termini che precedono. In tali casi – ovvero qualora la Banca non sia in grado di procedere alla restituzione degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari del Cliente stesso (in tutto o in parte), la Banca garantisce comunque la restituzione al Cliente di un importo monetario equivalente al valore di tali Strumenti Finanziari e Prodotto Finanziari alla data di effettivo utilizzo da parte della Banca.</p> <p>13.4. Le parti convengono che al Cliente, il quale espressamente riconosce ed accetta tale circostanza, non spetterà alcuna somma a titolo di remunerazione o altro titolo per l'utilizzo dei propri Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari in conformità a quanto sopra indicato.</p> <p>13.5. La Banca – previo consenso scritto dei Clienti – potrà anche concludere operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a Prodotti Finanziari del Cliente che saranno regolamentate tramite apposite previsioni contrattuali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 - Conflitti di interesse</p>	<p>14.1. La Banca si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interesse. Tali procedure, sinteticamente descritte nella sezione I dell'Informativa Precontrattuale consegnata al Cliente:</p> <p>a) individuano, con riferimento ai Servizi di Investimento e accessori prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse tra la Banca (inclusi i dirigenti, i dipendenti e le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri clienti o tra due clienti al momento della prestazione dei Servizi di Investimento o accessori o di una combinazione di tali Servizi;</p> <p>b) definiscono le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti.</p> <p>14.2. Quando le misure organizzative e amministrative adottate dalla Banca non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca, prima di agire per conto del Cliente, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. In particolare, la Banca comunica al Cliente tutte le situazioni di conflitto di interesse note ai soggetti che partecipano alla prestazione dei Servizi in cui tali conflitti si manifestano, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui Servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.</p> <p>14.3. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita in materia di conflitti di interesse.</p> <p>14.4. Ove l'ordine venga impartito telefonicamente, mediante email o PEC, la Banca fornirà all'Investitore l'informativa sul conflitto di interessi telefonicamente ovvero mediante email o PEC. Tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro Supporto Durevole; ove l'ordine sia impartito tramite computer collegato alla rete internet (ad esempio, tramite il Servizio Home Banking, qualora attivato dal Cliente mediante la sottoscrizione di un apposito contratto), le predette informazioni saranno rese note online mediante una procedura telematica.</p> <p>14.5. Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal Cliente la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente. In tal caso, la Banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 c.c., a concludere con sé stessa le singole operazioni disposte nell'ambito nei servizi regolati dal presente Contratto e aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari e/o i Prodotti Finanziari e/o i Servizi di Investimento e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche veste di controparte dell'operazione.</p>

**Art. 15 -
Commissioni, spese e
incentivi**

15.1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente Contratto sono indicate:

- a) nell'allegato documento "Condizioni economiche – invio della corrispondenza";
- b) nel/nei Documenti di sintesi del/dei contratto/i di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (di seguito "Contratto di deposito titoli") associato/i al Contratto;
- c) nei documenti di investimento e/o disinvestimento che il Cliente sottoscrive di volta in volta, in relazione agli specifici ordini impartiti alla Banca.

15.2. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente, ivi incluse le spese postali, spese per bolli relative alle operazioni da effettuarsi mediante fissato bollato, spese sostenute per le eventuali partecipazioni alle assemblee e costi per la perdita di giorni valuta sui trasferimenti di liquidità. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul Conto Corrente nonché, in relazione a Prodotti Finanziari non depositati a custodia e amministrazione, nella documentazione relativa all'investimento.

15.3. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e/o delle spese maturate e/o delle imposte od oneri fiscali come indicati ai precedenti 1° e 2° comma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 (Inadempimento del Cliente).

15.4. La Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare o percepire a o da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (di seguito gli "Incentivi"). La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti ad accrescere la qualità del Servizio di Investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente. Al riguardo, il Cliente dichiara di essere stato preventivamente informato in modo completo, accurato e comprensibile circa l'esistenza, la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o – qualora tale importo non possa essere accertato – circa il metodo di calcolo di tale importo.

15.5. In particolare, nel Servizio di Collocamento e nell'attività di distribuzione di Prodotti finanziari, di norma l'ammontare degli Incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascun Prodotto finanziario e a ciascuna società emittente/offrente – rispetto:

- a) ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente/offrente (es: commissioni di sottoscrizione e gestione che il Cliente è tenuto a corrispondere per le quote di fondi e azioni di Sicav collocate dalla Banca) oppure
- b) al prezzo stabilito dall'offerente.

La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente all'interno dei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente/offrente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'offerente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'offerente stesso.

15.6. La Banca comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca ulteriori dettagli.

15.7. La Banca invia al Cliente, almeno annualmente, le informazioni in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento prestati e dei Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca maggiori dettagli.

15.8. Se l'accordo di acquisto o vendita di uno Strumento Finanziario o Prodotto Finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, la Banca può fornire le informazioni sui costi e sugli oneri in forma cartacea o su altro Supporto Durevole, se richiesto da un "cliente al dettaglio", senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il Cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell'operazione;
- b) la Banca ha concesso al Cliente la possibilità di ritardare l'operazione fino a quando il Cliente non abbia ricevuto le informazioni.

Il Cliente ha diritto di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono, prima della conclusione dell'operazione.

Tale previsione non si applica ai Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza, ove prestati nei confronti di clienti professionali.

15.9. Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, quest'ultimo si fa interamente carico delle stesse.

15.10. Qualora il pagamento delle somme dovute dal Cliente alla Banca in base al Contratto fosse ritardato per incapienza, gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo il diritto della Banca al risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'applicazione dell'art. 28 (Inadempimento del Cliente).

<p>Art. 16 – Profilatura del Cliente</p>	<p>16.1. La Banca presta i Servizi sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente o comunque messe a sua disposizione da quest'ultimo, anche attraverso la compilazione dell'apposito questionario, in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di Servizio, della sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite, ai suoi obiettivi di investimento inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di effettuarne la profilatura (di seguito, la “Profilatura”). Nell'ambito del questionario il Cliente rilascia, altresì, informazioni sugli investimenti e sugli impegni che detiene presso banche ed intermediari terzi. La Banca raccoglie altresì le informazioni in merito alle preferenze di sostenibilità del Cliente. Le informazioni rilasciate nell'ambito del questionario sono richieste per permettere alla Banca di operare la valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza, ove rispettivamente richieste dalla vigente normativa, delle operazioni effettuate nell'ambito del rapporto acceso con la Banca al profilo del Cliente. In particolare, la valutazione di adeguatezza consiste nella valutazione, da parte della Banca, della corrispondenza dell'investimento alla conoscenza ed esperienza del Cliente, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e, ove applicabile, alla verifica che l'investimento che sia coerente con le esigenze e richieste previdenziali del Cliente, nonché alle preferenze di sostenibilità dello stesso. Attraverso la valutazione di appropriatezza la Banca valuta, invece, la compatibilità dell'investimento con la sola conoscenza ed esperienza del Cliente. L'attività di richiesta e di aggiornamento delle informazioni sulle caratteristiche del Cliente è effettuata nell'esclusivo interesse di quest'ultimo in quanto tesa a valutare che la sua operatività corrisponda al suo profilo di investitore.</p> <p>16.2. Il Cliente è tenuto e si impegna espressamente a collaborare con la Banca per la raccolta e l'aggiornamento di tali informazioni richieste dalla Normativa di Riferimento e riconosce che la Banca, pur implementando ragionevoli misure per assicurare che le informazioni siano attendibili, ha diritto di fare affidamento sulle informazioni fornite dal medesimo Cliente e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione rilevante.</p> <p>16.3. È onere del Cliente informare tempestivamente la Banca di ogni variazione rilevante relativa alle informazioni rilasciate alla Banca nel periodo intercorrente tra un aggiornamento e l'altro.</p> <p>16.4. In relazione ai Servizi di cui alle Sezioni Terza, Quarta e Quinta la Banca valuta che lo Strumento Finanziario e/o il Prodotto Finanziario oggetto dell'ordine, conferito autonomamente, discrezionalmente, su iniziativa del Cliente, non oggetto di raccomandazione personalizzata della Banca, sia per lo stesso appropriato, verificando che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il medesimo Strumento Finanziario o Servizio comporta.</p> <p>16.5. Quanto al Servizio di Consulenza la Banca effettua la valutazione di adeguatezza come previsto dalla Normativa di Riferimento e specificato nella Sezione Seconda del presente Contratto.</p> <p>16.6. Nel caso in cui il Cliente sia classificato come "cliente professionale di diritto"(o abbia richiesto di essere trattato come "cliente professionale su richiesta" e la Banca abbia valutato che lo stesso sia in possesso dell'esperienza e delle conoscenze necessarie), la Banca nella prestazione dei Servizi ha il diritto di presumere che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessarie per comprendere i rischi connessi ai Servizi, alle operazioni o agli Strumenti Finanziari per i quali il Cliente è classificato (o trattato) come cliente professionale.</p> <p>16.7. In relazione alla prestazione del Servizio di Consulenza ove il Cliente sia classificato come "cliente professionale di diritto", la Banca ha il diritto di presumere che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare il rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.</p> <p>16.8. Qualora il Cliente ritenga di non essere in possesso di tale conoscenza ed esperienza o di tale capacità finanziaria, il Cliente deve comunicarlo alla Banca prima che abbia inizio l'erogazione del Servizio di Investimento. È inoltre cura del Cliente fornire alla Banca, per iscritto, qualunque informazione possa ragionevolmente dimostrare che tale supposizione non sia corretta.</p> <p>16.9. Il Cliente è consapevole ed accetta che la Banca effettui la valutazione di adeguatezza tenendo conto anche del patrimonio complessivo del Cliente (nonché della sua natura ed alla sua composizione) depositato su conti correnti e deposito titoli intestati al Cliente medesimo presso la Banca al momento della predetta valutazione, nonché degli investimenti e degli impegni che il Cliente ha dichiarato alla Banca di detenere presso terzi.</p> <p>16.10 In caso di Servizi di Investimento cointestati, la valutazione di adeguatezza e appropriatezza sarà condotta, salvo diverso accordo tra le Parti, prendendo come riferimento: (i) per quanto riguarda la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, sia in caso di operatività a firma disgiunta, sia in caso di operatività a firma congiunta, il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza; (ii) per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il cointestatario dotato della peggiore situazione finanziaria e il cointestatario con gli obiettivi di investimento più conservativi.</p> <p>16.11 Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, la conoscenza e l'esperienza in materia di investimenti saranno valutate con riferimento al legale rappresentante e/o al soggetto munito di specifici ed idonei poteri a rappresentare la persona giuridica nei rapporti con la Banca, mentre sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato. Il profilo del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato come risultanti dal predetto profilo e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del legale rappresentante.</p>
<p>Art. 17 – Classificazione della Clientela</p>	<p>17.1. La Banca, sulla base delle informazioni disponibili, provvede a comunicare al Cliente la classificazione assegnatagli, secondo quanto previsto dall'informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente.</p>

<p align="center">Art. 18 - Limitazioni operative del Cliente</p>	<p>18.1 Ove richiesto dalla Normativa di Riferimento, la Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la miglior compatibilità dello Strumento Finanziario e/o del Prodotto Finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l'espressione "Target Market" si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano gli Strumenti Finanziari e/o i Prodotti Finanziari in funzione delle diverse caratteristiche, anche di sostenibilità, degli stessi. Attraverso il Target Market si identificano gli Strumenti Finanziari e/o i Prodotti Finanziari che, per caratteristiche, risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del Cliente.</p> <p>18.2 Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l'esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari qualora lo Strumento Finanziario o il Prodotto Finanziario individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la Banca o l'emittente o il produttore (se diversi dalla Banca) ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene il Cliente ovvero (ii) rientri tra quelli che la Banca o l'emittente o il produttore (se diversi dalla Banca) ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.</p> <p>18.3 Il Cliente è consapevole che la Banca non è tenuta ad effettuare le valutazioni sopra indicate:</p> <p>a) quando il Servizio di Investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola c.d. make-whole (come definita all'art. 1-bis.1 del TUF) che non hanno altri derivati incorporati; o</p> <p>b) quando gli Strumenti Finanziari e/o i Prodotti Finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.</p>
<p>Art. 19 - Rischi delle operazioni</p>	<p>19.1 Il Cliente, consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nell'informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente, dei rischi e delle utilità derivanti dalle operazioni che la Banca effettuerà per suo conto.</p> <p>19.2 Il Cliente si dichiara inoltre pienamente informato del fatto che:</p> <p>a) i Servizi oggetto del presente Contratto non comportano e non possono comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli Strumenti Finanziari o con i Prodotti Finanziari acquistati o sottoscritti;</p> <p>b) le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (di seguito "OICVM"), possono comportare il rischio di determinare per il Cliente ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita;</p> <p>c) ferme restando le limitazioni stabilite dalla Normativa di Riferimento, in relazione agli ordini di vendita allo scoperto ove eventualmente consentiti dalla Banca, qualora detti ordini abbiano ad oggetto Strumenti Finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.</p>
<p>Art. 20 – Operazioni con passività potenziali</p>	<p>20.1 Qualora la Banca detenga un conto di un Cliente classificato come "cliente al dettaglio" che include posizioni in Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari caratterizzati da Effetto Leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascun Prodotto Finanziario/Strumento Finanziario (per tale intendendosi il prezzo di acquisto dei Prodotti Finanziari o degli Strumenti Finanziari acquistati per il tramite della Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento, all'atto del deposito o della rubricazione a nome del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) o successivamente di multipli del 10% (dieci per cento). La comunicazione sarà effettuata dalla Banca entro la fine del Giorno Lavorativo bancario nel quale la soglia è superata o, qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo per la Banca, entro la fine del Giorno Lavorativo successivo.</p>
<p>Art. 21 – Autorizzazione a operare in nome proprio</p>	<p>21.1 Ove consentito dalla Normativa di Riferimento, nella prestazione dei Servizi, la Banca è autorizzata dal Cliente a operare sia in nome e per conto del Cliente sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del TUF.</p>

**Art. 22 -
Durata ed efficacia del
contratto**

- 22.1.** Il presente Contratto è a tempo indeterminato.
- 22.2.** Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del Contratto, il Cliente può recedere in ogni momento dal Contratto, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla Banca con le modalità di cui al comma che precede con preavviso di 15 (quindici) giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, fermo restando che il Cliente, nell'esercitare il diritto di recesso può – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso – comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello sopra specificato per l'efficacia del recesso ovvero indicare alla Banca gli ordini che intende siano onorati purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso è diventato efficace. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Con le medesime modalità il Cliente può anche disporre, in tutto o in parte e ove possibile secondo il prudente apprezzamento della Banca, il trasferimento o il ritiro degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) e delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso. Qualora non risulti possibile, secondo il prudente apprezzamento della Banca, procedere al trasferimento di 1 (uno) o più Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) presso l'intermediario abilitato indicato dal Cliente, la Banca è autorizzata a liquidare tali Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) per conto del Cliente. Trovano applicazione le disposizioni di cui al Contratto di Deposito Titoli per gli Strumenti Finanziari e i Prodotti Finanziari eventualmente sub depositati.
- 22.3.** La Banca può recedere in ogni momento dal Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente mediante lettera raccomandata a.r., posta elettronica certificata (pec), email o mediante le altre Tecniche di Comunicazione a Distanza eventualmente rese disponibili con un preavviso di 15 (quindici) giorni. In caso di giustificato motivo/giusta causa, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso, dandone comunicazione al Cliente con le sopracitate modalità.
- 22.4.** A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, costituiscono giusta causa di recesso le seguenti fattispecie:
- il Cliente sia divenuto insolvente;
 - nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento;
 - il Cliente sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso;
 - il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
 - il Cliente non provveda a versare quanto dovuto (a qualsiasi titolo) in base al presente Contratto o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla richiesta della Banca ovvero negli specifici termini previsti dalle diverse Sezioni del Contratto;
 - il Cliente non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, i Prodotti Finanziari e gli Strumenti Finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;
 - il Cliente non provveda a integrare il saldo debitore del Conto Corrente, ove presente, entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla richiesta della Banca ovvero negli specifici termini previsti dalle diverse Sezioni del Contratto;
 - il Cliente non provveda a comunicare alla Banca quanto previsto al precedente Art. 10;
 - il mancato versamento dei margini e/o la mancata chiusura delle posizioni entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla richiesta della Banca ovvero negli specifici termini previsti dalle diverse Sezioni del Contratto;
 - il Cliente abbia rifiutato di fornire o aggiornare tempestivamente le informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo ai tipi specifici di Servizi di cui al presente Contratto ed ai tipi specifici di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari oggetto di detti Servizi, alla sua situazione finanziaria e/o ai suoi obiettivi di investimento, oppure quando la Banca abbia motivo di ritenere che il Cliente abbia fornito informazioni inesatte o incomplete;
 - il verificarsi di 1 (una) o più delle fattispecie di cui al successivo Art.50, commi 3, 4, 5 e 6.
- 22.5.** A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento applicabile, costituiscono giustificato motivo di recesso le seguenti fattispecie:
- il verificarsi di alcuno degli stessi eventi integranti la giusta causa di recesso di cui al precedente comma;
 - il prodursi di ogni evento significativo tale da porre in ragionevole dubbio la piena solvibilità, correttezza ed affidabilità del Cliente.
- 22.6.** Il recesso si estende a tutti i contratti/accordi che disciplinano l'operatività in Strumenti Finanziari e/o in Prodotti Finanziari e/o Servizi di Investimento nei quali è espressamente disposto che costituiscono parte integrante del presente Contratto, fatte salve le operazioni in essere. Il recesso non si estende invece al/i Contratto/i di Deposito Titoli associato/i al Contratto, che rimane/rimangono pertanto in essere per lo svolgimento, da parte della Banca, delle sole attività di custodia/evidenza contabile, amministrazione o prestito titoli, con esclusione di qualsiasi attività di compravendita di Strumenti Finanziari e/o di Prodotti Finanziari e/o prestazione di Servizi di Investimento, fatta eccezione per le operazioni di pronti contro termine in essere.
- 22.7.** In ogni caso di scioglimento del Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
- 22.8.** In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia altresì salvo e impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno.
- 22.9.** Laddove possibile, in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà a estinguere il rapporto entro il termine massimo di 15 (quindici) Giorni Lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal Contratto.

<p style="text-align: center;">Art. 23 Invio della corrispondenza alla clientela</p>	<p>23.1. Il Cliente è consapevole che il formato standard di invio delle comunicazioni relative al Contratto è il c.d. formato elettronico (ossia qualsiasi Supporto Durevole diverso dalla carta).</p> <p>23.2. L'invio al Cliente di lettere o di rendicontazioni, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni - incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi del successivo art. 26 - è effettuato con pieno effetto in forma elettronica, fatta salva la possibilità, per il Cliente classificato come Cliente al dettaglio ai sensi della Normativa di Riferimento, di richiedere l'invio su supporto cartaceo, mediante scelta esercitata nel documento allegato "Condizioni economiche - invio della corrispondenza". In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del Servizio.</p> <p>23.3. In mancanza di diverso accordo scritto, in caso di rapporto cointestato, le comunicazioni, le notifiche e l'invio di lettere o rendicontazioni vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.</p> <p>23.4. Eventuali modifiche al domicilio eletto, intendendosi per tale quello indicato sul Contratto o su quello comunicato successivamente alla Banca per iscritto: a) devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari se il rapporto è cointestato a firme congiunte; b) possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari, se il rapporto è cointestato a firme disgiunte. In ogni caso è fatto divieto al Cliente di eleggere domicilio presso Consulenti Finanziari o terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei Servizi.</p> <p>23.5. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.</p> <p>23.6. Ove non diversamente concordato, tutte le comunicazioni tra le Banca ed il Cliente sono in lingua italiana.</p> <p>23.7. Il Cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca, siano compilati in modo chiaro e leggibile.</p> <p>23.8. Ove non diversamente previsto in altre Sezioni del presente Contratto, le comunicazioni, le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione del Cliente alla Banca dovranno essere fatte dal Cliente di persona presso gli sportelli della Banca ovvero a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede della Banca o tramite posta ordinaria, email, posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo popves@legalmail.it o altre Tecniche di Comunicazione a Distanza tempo per tempo ammesse e rese note dalla Banca ovvero tramite il Servizio Home Banking, qualora attivato dal Cliente mediante la sottoscrizione dell'apposito contratto. Gli appositi indirizzi e numeri sono quelli indicati nel sito internet della Banca www.popves.it ovvero nell'informativa precontrattuale o nella modulistica contrattuale messa a disposizione dalla Banca nella versione vigente al momento della comunicazione. Il Cliente prende atto del fatto che la posta elettronica non certificata e altre tecniche di comunicazione potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte della Banca. Le comunicazioni non saranno opponibili alla Banca finché non siano giunte alla medesima.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 Cointestazione</p>	<p>24.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, si presume che le stesse siano autorizzate a operare in via disgiunta e, pertanto, salvo che sia diversamente stabilito in altre Sezioni del Contratto, tutte le disposizioni (tra cui a titolo esemplificativo anche quelle di risolvere, sciogliere o recedere dal Contratto, quelle di indicare o variare i mezzi costituiti a titolo di provvista, nonché quelle relative all'indicazione sull'attribuzione della titolarità tra i cointestatari degli Strumenti Finanziari (o dei Prodotti Finanziari) acquistati o sottoscritti nell'ambito della prestazione dei Servizi) potranno essere conferite da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tutte le comunicazioni e le notifiche effettuate dalla Banca a uno solo dei cointestatari avranno pieno effetto anche nei confronti degli altri; l'adempimento reso dalla Banca a uno dei cointestatari libera la stessa dai suoi obblighi nei confronti di tutti gli altri. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante comunicazione scritta alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. Il Cliente riconosce che in caso di cointestazione, salvo diverse istruzioni, la titolarità degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti Finanziari acquistati o sottoscritti mediante i Servizi sarà attribuita al primo cointestatario. La Banca provvede ad attribuire gli interessi, i dividendi e gli altri diritti patrimoniali e a consentire l'esercizio dei diritti amministrativi relativi ai Prodotti Finanziari (o agli Strumenti Finanziari) depositati a ciascun cointestatario, nel rispetto della titolarità giuridica delle attività finanziarie.</p> <p>24.2 I cointestatari sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della Banca e, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul Contratto, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.</p> <p>24.3 Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.</p> <p>24.4 Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente, lo conservano il legale rappresentante dell'incapace e gli eredi dell'intestatario, i quali avranno il diritto di disporre separatamente del rapporto.</p> <p>24.5 Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta. L'opposizione ha effetto nei confronti della Banca a partire dalle ore 24:00 del Giorno Lavorativo successivo a quello del ricevimento della comunicazione.</p> <p>24.6 In caso di morte del Cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari del rapporto di cui al Contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell'utilizzo dei Servizi dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non sia stata comunicata per iscritto notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e cioè finché</p>

	<p>alla Banca non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.</p> <p>24.7 Il Contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai Clienti. Quando il rapporto è intestato congiuntamente a più persone, i cointestatari possono disporre dei Servizi solo congiuntamente. Essi hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto – indicandone il nome e ottenendo la sua sottoscrizione in calce – ovvero successivamente, dandone alla Banca comunicazione scritta, firmata da tutti i cointestatari e dal rappresentante. Il rappresentante potrà autonomamente disporre dei Servizi oggetto del Contratto, in nome e per conto di tutti i cointestatari, con piena liberazione della Banca nei confronti di costoro.</p> <p>24.8 Nel caso di cointestazione con facoltà di utilizzo congiunto, il Cliente riconosce che gli Strumenti Finanziari o i Prodotti Finanziari nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del Contratto saranno intestati a favore dell'intestatario espressamente indicato alla Banca dai cointestatari del Contratto al momento della comunicazione alla Banca della disposizione di acquisto o sottoscrizione dei titoli medesimi. In assenza di indicazioni, tali Strumenti Finanziari o Prodotti saranno intestati a favore del primo intestatario.</p>
Art. 25 – Best execution	<p>25.1 Nella prestazione dei Servizi che ne sono oggetto ai sensi della Normativa di Riferimento, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti della Banca. La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, nonché le modalità di aggregazione degli stessi, sono dettagliatamente illustrate nell'informativa precontrattuale.</p> <p>25.2 Il Cliente dichiara di essere stato informato che gli ordini potranno essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione (i.e. mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione).</p> <p>25.3 Il Cliente prende atto che gli investimenti in Strumenti Finanziari (o in Prodotti Finanziari) eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote di fondi comuni e dalle azioni emesse da società di investimento a capitale variabile, possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.</p>
Art. 26 - Modifiche del Contratto	<p>26.1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.</p> <p>26.2. Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può:</p> <p>a) qualora sussista un giustificato motivo, modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni del Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione;</p> <p>b) modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate per le attività disciplinate dal Contratto purché sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere.</p> <p>26.3. Nel caso in cui il Cliente <u>non</u> sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può:</p> <p>a) modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni del Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione;</p> <p>b) modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate per le attività disciplinate dal Contratto, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere.</p> <p>26.4. Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel Contratto divengano incompatibili con successive disposizioni di legge o di regolamento, quest'ultime disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare preventivamente al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. La Banca provvederà a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate.</p>
Art. 27 - Regime Fiscale	<p>27.1 Il Cliente deve specificare il regime fiscale prescelto mediante compilazione dell'apposito . In mancanza di istruzioni che specifichino il regime fiscale prescelto dal Cliente, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme e dalla Normativa Fiscale, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo; a titolo esemplificativo, qualora applicabile il regime a ciascun Servizio, sarà operativo il regime "naturale" della dichiarazione, pertanto la Banca provvederà a effettuare all'Agenzia delle Entrate le segnalazioni di rito in sede di dichiarazione dei sostituti d'imposta (monitoraggio fiscale) in base alla Normativa Fiscale. Ove la scelta sia già stata esercitata, la dichiarazione varrà a conferma della stessa.</p> <p>27.2 Per i soli Clienti non residenti, in assenza dell'esercizio di alcuna opzione, sarà operativo il regime amministrato, che per tali soggetti costituisce il regime "naturale".</p> <p>27.3 Qualora le preferenze del Cliente, che si intendono confermate anche per i successivi anni, dovessero modificarsi, sarà cura del Cliente comunicarle per iscritto alla Banca entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 28 Inadempimento del Cliente</p>	<p>28.1 La Banca può risolvere il Contratto o le disposizioni relative ai singoli Servizi, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata a.r., PEC ovvero tramite email, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancato rispetto da parte del Cliente degli obblighi, dei limiti e delle condizioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai Servizi; b) inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di versamento e/o deposito e/o messa a disposizione di tutto quanto dovuto ai sensi del presente Contratto, ivi comprese le commissioni e spese; c) utilizzo illecito o fraudolento di uno o più dei Servizi previsti dal Contratto; d) trasmissione alla Banca di dati, documenti, informazioni e dichiarazioni non veritiere; e) all'atto della sottoposizione del Cliente a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto. <p>28.2 Nei casi di cui al comma precedente e nei limiti massimi consentiti dalla Normativa di Riferimento, la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione scritta al Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del Cliente, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del Cliente; b) acquistare o vendere per conto del Cliente i Prodotti Finanziari e gli Strumenti Finanziari sottostanti i contratti in essere; c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna degli eventuali Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti; d) compensare qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni; e) porre in essere operazioni di copertura, per conto del Cliente, delle posizioni aperte del Cliente stesso. <p>28.3 Dal momento dello scioglimento del Contratto, il Cliente non potrà più usufruire dei Servizi e dovrà restituire alla Banca i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei Servizi.</p> <p>28.4 In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia altresì salvo e impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 - Diritto di garanzia, ritenzione e compensazione</p>	<p>29.1 Il Cliente riconosce espressamente che – nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento – il Conto Corrente, ove presente, e il Conto Deposito Titoli fungono da rapporto di provvista dei Servizi e delle operazioni di cui al Contratto e che gli stessi sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca e importo maturato a suo favore riveniente dalla suddetta operatività.</p> <p>29.2 In conformità a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, la Banca non conclude con il "cliente al dettaglio" (come definito nella Normativa di Riferimento) contratti di garanzia finanziaria che prevedano il trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali del Cliente stesso.</p> <p>29.3 Nei confronti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" (come definiti nella Normativa di Riferimento), l'uso di detti contratti è invece ammesso alle condizioni previste dall'art. 39 del Regolamento Intermediari.</p> <p>29.4 Nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, la Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di Conto Corrente, ove presente, o dipendente da qualunque operazione bancaria e/o finanziaria (quali finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni dei Servizi e/o di Servizi Accessori), è investita del diritto di compensazione e di ritenzione privilegiata ex art. 2761 c.c., nonché nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, del diritto di pegno regolare, su tutti gli Strumenti Finanziari, Prodotti Finanziari e/o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla, o depositati presso la, Banca o pervengano ad essa successivamente. Il diritto di ritenzione e, ove applicabile, di pegno, è esercitato sugli anzidetti Strumenti Finanziari, Prodotti Finanziari e valori di pertinenza del Cliente o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca.</p> <p>29.5 In particolare, nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono per il loro intero ammontare anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale, che la Banca vanta verso lo stesso Cliente.</p> <p>29.6 Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca e il Cliente, sullo stesso rapporto, in più rapporti o in più conti di qualsiasi genere o natura (come quelli indicati, a titolo esemplificativo, nel comma 4 del presente articolo), anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione ad ogni suo effetto. Nei limiti massimi consentiti dalla Normativa di Riferimento applicabile ed anche in deroga ai presupposti richiesti dagli artt. 1241 ss. c.c., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità (per esempio nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente), fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca stessa darà prontamente comunicazione scritta al Cliente.</p> <p>29.7 Nei limiti consentiti dalla Normativa di Riferimento, per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca (anche ai</p>

	<p>sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.) – che rimane sollevata da qualsiasi responsabilità a riguardo fermo restando l'obbligo di agire con la diligenza del mandatario – (i) ad avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., liquidando, riscattando o realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa e, comunque, (ii) a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza.</p> <p>29.8 A tali fini, il Cliente autorizza (anche ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.) la Banca a compiere ogni formalità necessaria per la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza nonché a fare tutto quanto sia ritenuto opportuno e necessario per la piena e migliore realizzazione del credito in nome e per conto del Cliente. Il Cliente (i) autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c., la Banca a concludere con sé stessa tutti gli atti ed i contratti necessari per l'adempimento di quanto sopra e (ii) rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 c.c., a sollevare eccezione di conflitto di interessi riguardo agli atti che la Banca compirà.</p> <p>29.9 Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi precedenti sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza esclusiva di alcuni soltanto degli intestatari.</p> <p>29.10 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo, del Cliente stesso.</p> <p>29.11 Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c.c., nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.</p>
<p align="center">Art. 30 - Legge regolatrice e foro competente</p>	<p>30.1. I rapporti con il Cliente sono regolati dalla, e devono essere interpretati in conformità alla, legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.</p> <p>30.2. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.</p>
<p align="center">Art. 31 – Reclami e Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela</p>	<p>31.1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui alla Normativa di Riferimento. Il Cliente può presentare i propri eventuali reclami in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> per posta ordinaria o raccomandata a.r.; via email; via PEC all'indirizzo www.popves.it; mediante il Servizio Home Banking. <p>31.2. La Banca ha istituito, applica e mantiene politiche e procedure efficaci e trasparenti di trattamento dei reclami per assicurare il tempestivo trattamento dei reclami presentati dai Clienti. La Banca prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. Se dà ragione al Cliente, la Banca comunica i tempi entro i quali si impegna ad accogliere la richiesta; in caso contrario, espone le ragioni del mancato accoglimento del reclamo, precisando la possibilità per il Cliente di presentare ricorso agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.</p> <p>31.3. La Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo inviato dal Cliente:</p> <ol style="list-style-type: none"> entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio, il Servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli); entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di investimento; entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, se il reclamo verte in materia di privacy. <p>31.4. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il Cliente e la Banca in ordine alla prestazione dei Servizi, si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall'art. 32-ter del TUF.</p> <p>31.5. Se il Cliente non ha ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo da parte della Banca o non è soddisfatto del relativo esito – prima di adire l'Autorità Giudiziaria - è tenuto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 a esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi a uno degli organismi previsti nei successivi commi del presente articolo.</p> <p>31.6. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.), per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del TUF. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca ai predetti obblighi, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per le modalità e i termini di funzionamento si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso gli sportelli o consultare il sito internet della Banca.</p> <p>31.7. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Cliente, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, può attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario</p>

	<p>– Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.</p> <p>31.8. Il Cliente può inoltre chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, con essa convenuto.</p>
Art. 32 – Computo dei termini	<p>32.1 Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti in Contratto si computano tenendo conto dei soli giorni di calendario. Ove specificato il riferimento a Giorni Lavorativi, deve intendersi ai giorni in cui Banca è aperta per la propria operatività.</p>
Art. 33 – Rendicontazione	<p>33.1 La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell'attività svolta in relazione ai Servizi, nel rispetto della Normativa di Riferimento.</p> <p>33.2 Nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento, nella prestazione del Servizio di Esecuzione Ordini, del Servizio ricezione e trasmissione ordini ("RTO"), nonché del Servizio di Collocamento, la Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine, con indicazione se la relativa operazione è stata raccomandata dalla Banca nell'ambito del Servizio di Consulenza; b) trasmette al Cliente un avviso su Supporto Durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine impartito, al più tardi il 1° (primo) giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, e contenente almeno le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa alla conferma dell'esecuzione dell'ordine; c) con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione e/o la società prodotta, fornirà, ogni 6 (sei) mesi, l'informativa prevista dalla Normativa di Riferimento; d) a richiesta del Cliente, fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. <p>33.3 Nella prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca fornisce al Cliente classificato come "cliente al dettaglio", su Supporto Durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione che specifichi la Consulenza prestata e indichi perché la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. In particolare, per ogni raccomandazione personalizzata, la Banca presenta al Cliente classificato come "cliente al dettaglio" una relazione, su Supporto Durevole, che comprende una descrizione generale della Consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il Cliente, inclusa una spiegazione di come la stessa risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla propensione al rischio e alla capacità di sostenere le perdite. Con riferimento ai Prodotti di investimento assicurativi il documento relativo alla raccomandazione personalizzata contiene anche i motivi per cui un particolare Prodotto di investimento assicurativo è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Cliente. Tale relazione è datata e numerata. Data e numero della raccomandazione personalizzata sono riportate altresì sui documenti di conferma (nota di conferma, modulo di sottoscrizione, ecc.) di ciascuna operazione.</p> <p>33.3 Se la Banca detiene Strumenti Finanziari e/o Prodotti Finanziari o disponibilità liquide del Cliente, invia, oltre ai rendiconti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, un rendiconto di tali Strumenti Finanziari e/o Prodotti Finanziari o disponibilità liquide su Supporto Durevole, con cadenza almeno trimestrale, contenente tutte le informazioni richieste dalla Normativa di Riferimento. Restano salve le esenzioni previste dalla Normativa di Riferimento.</p> <p>33.4 Con riferimento all'Attività di intermediazione assicurativa, la Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, un rendiconto dell'attività di intermediazione assicurativa svolta.</p> <p>33.5 Tutta la documentazione indicata ai precedenti commi del presente articolo si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessante) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.</p> <p>33.6 La Banca mette a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta i documenti (e le registrazioni) in suo possesso che lo riguardano, entro congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, previo rimborso delle spese effettivamente sostenute. A titolo esemplificativo, il Cliente può richiedere (i) l'invio di copia dei rendiconti arretrati relativi a periodi compresi nell'anno anteriore alla data della richiesta; (ii) l'invio di un documento contabile da cui risulti la composizione del Patrimonio.</p>
SEZIONE SECONDA	
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	

<p>Art. 34 - Oggetto ed ambito del servizio di consulenza</p>	<p>34.1. La presente sezione disciplina il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art 1 comma 5 septies TUF.</p> <p>34.2. Il Servizio di Consulenza è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al precedente articolo 16 necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (di seguito il "Profilo Finanziario"); tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza e delle richieste ed esigenze assicurative del Cliente.</p> <p>34.3. Il Servizio di Consulenza è prestato dalla Banca, relativamente agli Strumenti Finanziari e ai Prodotti Finanziari indicati nel successivo art. 35, del Contratto, solo in abbinamento agli altri Servizi di cui alla Sezione Terza, alla Sezione Quarta e alla Sezione Settima, e consiste nel fornire al Cliente consigli di investimento e raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a 1 (una) o più operazioni di investimento relative a un determinato Strumento Finanziario e/o Prodotto Finanziario.</p> <p>34.4. Il Servizio di Consulenza costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca. La Banca non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotti. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite. Le raccomandazioni e i dati forniti non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell'investimento.</p>
<p>Art. 35 – Contenuto e caratteristiche del Servizio di Consulenza</p>	<p>35.1 Il Servizio di Consulenza consiste esclusivamente nella formulazione, da parte della Banca, di raccomandazioni personalizzate al Cliente, dietro sua richiesta o su iniziativa della Banca. Una raccomandazione è personalizzata quando viene rivolta ad uno specifico Cliente e viene presentata come adatta allo stesso sulla base del suo profilo di rischio. L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario o Strumento Finanziario o Prodotti di Investimento Assicurativi; b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario o Strumento Finanziario Prodotti di Investimento Assicurativi; c) riscattare un Prodotto di Investimento Assicurativo o effettuare versamenti di premi aggiuntivi a valere sullo stesso; d) sottoscrivere per la prestazione di servizi di investimento e/o servizi accessori. <p>35.2 Il Servizio di Consulenza viene prestato tenendo conto della valutazione di adeguatezza delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Prodotto Finanziario, Strumento Finanziario, Prodotti di Investimento Assicurativi o Servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente. Le raccomandazioni fornite dalla Banca non vincolano il Cliente, il quale mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza e a proprio rischio. Si rinvia a quanto descritto nell'Informativa Precontrattuale.</p> <p>35.3 Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari (o Strumenti Finanziari) o Prodotti di Investimento Assicurativi offerti, emessi, garantiti o prestati da soggetti cui la Banca e/o le società facenti parte del gruppo a cui essa appartiene possono: (i) aver prestato nel recente passato o stanno prestando servizi di finanzia aziendale, di sponsor/specialist, corporate broker, responsabile del collocamento; (ii) aver assunto posizioni di trading proprietario; (iii) aver concesso/ricevuto finanziamenti significativi; (iv) avere in essere accordi di nomina di amministratori, patti parasociali e accordi similari.</p> <p>35.4 La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo internet banking) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Strumenti Finanziari e/o Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento (di seguito "Prodotti in Consulenza Obbligatoria"): </p> <ul style="list-style-type: none"> a) Strumenti Finanziari e/o Prodotti Finanziari in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione 1 dell'Informativa Precontrattuale; b) Prodotti Finanziari, diversi da quelli oggetto di offerta al pubblico indistinto (es. offerte pubbliche iniziali, offerte pubbliche di vendita, acquisto e scambio) e Servizio di gestione portafogli in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione 3 dell'Informativa Precontrattuale. <p>35.5 Le raccomandazioni personalizzate fanno riferimento alla situazione esistente nel momento in cui sono rese. Le valutazioni fornite dalla Banca nell'espletamento del Servizio di Consulenza indicano, oltre alla data di emissione della raccomandazione, anche la data entro la quale la raccomandazione stessa potrà essere ritenuta valida. Nel caso in cui il Cliente richieda l'esecuzione della/e operazione/i oggetto di raccomandazione/i personalizzata/e oltre il periodo di validità temporale della/e raccomandazione/i stesse, la Banca procederà a una nuova valutazione di adeguatezza di tale/i operazione/i. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 38bis la Banca non è tenuta a prendere contatto di propria iniziativa con il Cliente al fine di fornire il Servizio di Consulenza, né a monitorare il successivo andamento degli investimenti raccomandati e dei Prodotti Finanziari, degli Strumenti Finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativi detenuti dal Cliente.</p> <p>35.6 Il Servizio di Consulenza viene prestato, su iniziativa della Banca o su richiesta del Cliente, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Titoli azionari emessi dalla Banca; b) titoli obbligazionari emessi dalla Banca; c) titoli obbligazionari di terzi; d) fondi comuni di investimento, Sicav ed Eltif; e) titoli azionari ammessi alla quotazione, ovvero ammessi alla negoziazione, in mercati

	<p>regolamentati e altre sedi di negoziazione, ivi inclusi i titoli azionari in emissione (ad esempio, nei casi di initial public offering);</p> <p>f) i Prodotti Finanziari e gli Strumenti Finanziari strutturati;</p> <p>g) Prodotti di Investimento Assicurativi</p> <p>35.7 Quando le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente comportano un cambiamento di Strumenti finanziari e/o Prodotti Finanziari, la Banca ottiene le informazioni necessarie in merito all'investimento del Cliente e analizza i costi e i benefici di tale cambiamento. La Banca comunica al Cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di Prodotti Finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi. Ai fini del presente comma per "cambiamento di Prodotti Finanziari" si intende la vendita di un Prodotto Finanziario e acquisto di un altro Prodotto Finanziario o esercizio del diritto di modificare un Prodotto Finanziario esistente.</p> <p>35.8 Le parti espressamente convengono che la disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai servizi prestati a clienti professionali, salvo diverso accordo tra le stesse.</p>
<p>Art. 36 – Consulenza Generica</p>	<p>36.1 Nella prestazione dei Servizi di cui alle Parti del Contratto, la Banca, di sua iniziativa o su richiesta del Cliente, può decidere di fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di Prodotti Finanziari/Strumenti finanziari e/o Prodotti di Investimento Assicurativi ed effettuare una pianificazione del portafoglio del Cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipologie di Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi individuati in misura percentuale.</p>

Art. 37 – Modalità di esercizio dell'incarico, limitazioni di responsabilità e dichiarazioni del Cliente

37.1 La Banca, nel prestare il Servizio di Consulenza, si può avvalere di diverse modalità e di diversi supporti, anche di tipo telematico ed informatico, quali a titolo esemplificativo: Consulenza telefonica, riunioni con il Cliente o, qualora disponibile, tramite utilizzo di messaggi di posta elettronica.

37.2 Le raccomandazioni fornite dalla Banca con le modalità sopra descritte devono essere formulate in maniera chiara ed accessibile e devono descrivere le caratteristiche, i rischi specifici e le implicazioni dell'operazione.

37.3 Il Cliente è consapevole e accetta che il Servizio di Consulenza è prestato sulla base delle informazioni provenienti da fonti ritenute affidabile ed in buona fede.

37.4 La Banca non garantisce alcun risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni oggetto di tali raccomandazioni. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni ricevute.

37.5 Il Cliente, dichiarandosi informato di quanto segue, prende atto e accetta che:

(i) le indicazioni fornite dalla Banca nell'espletamento del Servizio di Consulenza hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno, anche per quanto attiene alla scelta dell'intermediario di cui avvalersi;

(ii) ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente, che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato. Le conseguenti scelte operative e l'utilizzo del Servizio di Consulenza sono effettuati e fruiti dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio;

(iii) il Servizio di Consulenza è svolto dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo;

(iv) le indicazioni e i dati relativi sia ai mercati, sia ai Prodotti Finanziari e agli Strumenti Finanziari sia ai Prodotti di Investimento Assicurativi e/o ai Servizi forniti dalla Banca nell'espletamento del Servizio di Consulenza non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento consigliati;

(v) in caso di operazioni di vendita allo scoperto aventi ad oggetto Strumenti Finanziari (in via generale e, in particolare, caratterizzati da una diffusione limitata), il Cliente è consapevole che la ricopertura potrebbe risultare difficoltosa e comunque dare luogo a oneri aggiuntivi;

(vi) le raccomandazioni fornite dalla Banca sono formulate sulla base delle condizioni di mercato esistenti nel momento in cui sono rese e, considerata la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali raccomandazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo.

(vii) con riguardo alle operazioni relative a Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, tali investimenti possono comportare (a) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (b) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;

(viii) nelle operazioni di investimento e disinvestimento il rischio non è eliminabile; i Servizi di cui al presente Contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna certezza in merito al fatto di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari/Prodotti di Investimento Assicurativi acquistati e sottoscritti.

**Art. 38 –
Valutazione di
adeguatezza**

38.1 Nella prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica e valuta, in particolare, che: (i) l'operazione da realizzare corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; (ii) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione da realizzare.

38.2 Le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento vengono raccolte mediante la compilazione di un apposito questionario di profilatura con il quale la Banca acquisisce altresì, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività (comprese le attività liquide), gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari. In particolare, la Banca raccoglie informazioni circa:

- a. la conoscenza ed esperienza riguardo ai tipi specifici di Servizi di Investimento di cui al presente Contratto e ai tipi specifici di Strumenti Finanziari oggetto di detti Servizi del Cliente;
- b. la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, del Cliente;
- c. gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, del Cliente.

Inoltre, con il medesimo questionario la Banca acquisisce informazioni relative alle preferenze di sostenibilità del Cliente ai sensi del Regolamento Delegato.

38.3 Se il Servizio di Consulenza viene prestato per raccomandare Prodotti di Investimento Assicurativi, la Banca raccoglie le ulteriori informazioni richieste dalla Normativa di Riferimento mediante la compilazione di un apposito questionario di profilatura del Cliente

38.4 Il Cliente dichiara di essere stato espressamente informato che, ai fini della valutazione di adeguatezza, la Banca, quando il Servizio di Consulenza è prestato ad un cliente professionale ai sensi della Normativa di Riferimento, può presumere che, per quanto riguarda gli Strumenti Finanziari e i Prodotti Finanziari, le operazioni e i Servizi prestati congiuntamente ad esso, tale Cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze.

38.5 Per la valutazione di adeguatezza nei rapporti cointestati e ai rapporti intestati a persone giuridiche si applica quanto previsto al precedente art. 16.

38.6 Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire o aggiornare anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo e/o dal presente Contratto e/o dalla Normativa di Riferimento comporterà l'impossibilità per la Banca di prestare il Servizio di Consulenza. In tale ipotesi, fermi restando i rimedi previsti dalle applicabili Sezioni del Contratto (ivi incluso il diritto di recesso), la Banca si asterrà dal fornire al Cliente ulteriori raccomandazioni personalizzate.

38.7 Una volta delimitato il novero degli Strumenti Finanziari adeguati al Cliente sulla base degli elementi sopra indicati, per formulare la propria raccomandazione la Banca prende in esame le preferenze del Cliente in materia di sostenibilità rilevate in sede di profilatura. La Banca non raccomanda come rispondenti alle preferenze di sostenibilità del Cliente Strumenti Finanziari che non le soddisfano e ne spiega le ragioni.

Qualora la Banca, tenendo conto degli Strumenti Finanziari inclusi nel listino, non fosse in grado di soddisfare le preferenze di sostenibilità del Cliente informa di tale circostanza il Cliente, illustrandone i motivi e quest'ultimo potrà decidere di adattare le proprie preferenze di sostenibilità con riferimento alla singola raccomandazione. A tal fine, il Cliente potrà autorizzare la Banca a raccomandare Strumenti Finanziari che non siano coerenti con le sue preferenze di sostenibilità mediante esplicita autorizzazione. La Banca dà atto di tale circostanza nel report di adeguatezza illustrandone i motivi.

Le preferenze del Cliente in materia di sostenibilità sono tenute in considerazione dalla Banca anche nell'ambito della verifica periodica di adeguatezza del Portafoglio del Cliente.

38.8 Il Cliente è tenuto a fornire informazioni aggiornate, veritiere e complete e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione utile allo svolgimento del Servizio di Consulenza da parte della Banca.

38.9 La Banca si è dotata di procedure idonee ad effettuare la valutazione di adeguatezza al fine di raccomandare solo operazioni adeguate e coerenti con il profilo con il profilo del Cliente.

38.10 Il Cliente è stato espressamente informato che, ai fini della valutazione di adeguatezza, la Banca, quando il Servizio di Consulenza è prestato ad un cliente professionale ai sensi della Normativa di Riferimento, può presumere che (i), per quanto riguarda gli Strumenti Finanziari (e i Prodotti Finanziari e i Prodotti di Investimento Assicurativi), le operazioni e i Servizi prestati congiuntamente ad esso, tale Cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze e (ii) sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento. Per i clienti professionali su richiesta ai sensi della Normativa di Riferimento, la presunzione della Banca si limita a quanto indicato nel punto sub (i).

38.11 La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente al dettaglio, di propria iniziativa o su iniziativa del Cliente stesso, gli fornisce, su supporto durevole, una dichiarazione di adeguatezza che specifica la Consulenza prestata e indica perché essa corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

38.12 Il Cliente prende atto che, qualora la Banca valuti "non adeguata" un'operazione o una raccomandazione non è possibile per il Cliente perfezionare l'operazione richiesta. In particolare, la Banca informa il Cliente dell'inadeguatezza dell'operazione e dei relativi motivi e non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei Servizi o degli Strumenti Finanziari (e dei Prodotti Finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativi) è adeguato. La Banca propone al Cliente di individuare Prodotti Finanziari (e/o Strumenti Finanziari e/o Prodotti di Investimento Assicurativi) alternativi, adeguati al profilo del Cliente.

38.13 Il Cliente prende atto che nella vigenza del Servizio di Consulenza disciplinato nella presente Sezione, qualsiasi operazione disposta nell'ambito di tutti i contratti, presenti e futuri, in essere con la Banca ed aventi ad oggetto Strumenti Finanziari (e Prodotti Finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi) o Servizi, per i quali la Banca effettua il Servizio di Consulenza, è subordinata alla valutazione di adeguatezza.

<p>Art. 38 bis – Valutazione periodica di adeguatezza</p>	<p>38bis.1 La Banca con riferimento allo Strumento Finanziario (o al Prodotto Finanziario o al Prodotto di Investimento Assicurativo) oggetto della raccomandazione personalizzata prestata in virtù del Servizio di Consulenza, sempre nell'ambito dell'espletamento del Servizio di Consulenza, procede ad una valutazione annuale di adeguatezza e/o coerenza (laddove applicabile) dello specifico Strumento Finanziario (o del Prodotto Finanziario o del Prodotto di Investimento Assicurativo) con il profilo attribuito al Cliente.</p> <p>38bis.2 La Banca comunica al Cliente i risultati di tale valutazione riferita alla situazione del singolo Strumento Finanziario o Prodotto Finanziario o Prodotto di Investimento Assicurativo al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>38bis.3 La Banca, con la valutazione annuale di cui sopra fornisce al Cliente al dettaglio un rendiconto che contiene una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del Cliente medesimo. Nel caso in cui lo Strumento Finanziario o al Prodotto Finanziario o al Prodotto di Investimento Assicurativo risulti non essere coerente e/o non adeguato il Cliente è tenuto a recarsi in filiale o contattare il proprio gestore di riferimento/consulente finanziario (anche mediante il Servizio di Home Banking ove attivato) per valutare le operazioni necessarie con riferimento allo Strumento Finanziario o al Prodotto Finanziario o al Prodotto di Investimento Assicurativo ovvero per verificare l'attualità delle informazioni fornite ai sensi del precedente Art.16. La Banca potrà effettuare detta valutazione periodica con frequenza anche maggiore in ragione del profilo di rischio del Cliente e del tipo di Strumento Finanziario (o al Prodotto Finanziario o al Prodotto di Investimento Assicurativo) raccomandato.</p>
<p>Art. 39 – Ulteriori modalità e contenuti del Servizio</p>	<p>39.1 Ulteriori modalità e contenuti del Servizio di Consulenza non espressamente previsti dalla presente sezione potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto di Consulenza avanzata, che ne illustri la relativa disciplina.</p>
<p>SEZIONE TERZA ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI</p>	
<p>Art. 40 Oggetto dei servizi</p>	<p>40.1 La presente Sezione disciplina i seguenti Servizi di Investimento: esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento:</p> <p>a) per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto o di vendita di uno o più Prodotti Finanziari per conto del Cliente ("Servizio di Esecuzione");</p> <p>b) per "ricezione e trasmissione di ordini" – RTO - si intendono l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (cd. mediazione);</p> <p>c) per "collocamento" si intende l'attività della Banca consistente nella distribuzione di Prodotti Finanziari, nell'ambito di un'offerta standardizzata, sulla base di un accordo con l'emittente (o offerente).</p> <p>40.2 I rapporti sono regolati, oltre che dalle Norme Generali di cui alla Sezione Prima, anche dalle seguenti disposizioni contrattuali.</p> <p>40.3 La Banca svolge le attività riguardanti il Servizio di Esecuzione, con esclusivo riferimento alla compravendita di Strumenti Finanziari di emissione della Banca, nonché il Servizio RTO.</p> <p>40.4 La Banca, ove non previsto nel Contratto, non svolgerà in favore del Cliente il Servizio di Consulenza.</p> <p>40.5 Nello svolgimento dei Servizi di cui alla presente Sezione, la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Il Cliente prende atto e accetta che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla Banca (di cui la stessa ha dato informativa al Cliente nell'Informativa Precontrattuale) limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.</p> <p>40.6 Le modalità di trasmissione degli ordini e l'elenco delle sedi di esecuzione degli ordini sono analiticamente individuati nella la strategia di esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla Banca (di cui la stessa ha dato informativa al Cliente nell'Informativa Precontrattuale).</p> <p>40.7 Nella prestazione del Servizio RTO, la Banca, ove non provveda direttamente all'esecuzione di ordini, trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla ricezione di ordini per conto dei Clienti o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei Paesi di origine alla prestazione dei relativi Servizi.</p> <p>40.8 È facoltà della Banca non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, inviando prontamente al Cliente una comunicazione di rifiuto dell'esecuzione dell'ordine secondo le stesse modalità con le quali è stato ricevuto l'ordine dal Cliente.</p>
<p>Art. 41 - Oggetto dell'operatività con valutazione di appropriatezza</p>	<p>41.1 In caso di operatività in Strumenti Finanziari e/o Prodotti Finanziari ai sensi del precedente art. 40, la Banca verifica che ciascun soggetto che conferisce l'ordine abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario comporta (di seguito "Valutazione di Appropriatezza"). Il livello di conoscenza ed esperienza è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal soggetto ai sensi del precedente articolo 16.</p> <p>41.2 Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.</p> <p>41.3 La valutazione di appropriatezza è effettuata con riguardo ad ogni singolo Strumento</p>

	<p>Finanziario e/o Prodotto Finanziario.</p> <p>41.4 Il Cliente prende atto che l'operatività con valutazione di appropriatezza esclude la valutazione di adeguatezza da parte della Banca.</p> <p>41.5 La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui al successivo art. 55 (Mera esecuzione o ricezione di ordini).</p>
Art. 42 – Operazioni non appropriate	<p>42.1 La Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 42 del Regolamento Intermediari, avverte il Cliente dell'impossibilità di prestare il Servizio.</p> <p>42.2 Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza avverte il Cliente di tale situazione, utilizzando di norma un formato standardizzato. In tal caso, la Banca può dar corso alla prestazione del Servizio solo sulla base di un ordine impartito dal Cliente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze da quest'ultimo ricevute.</p>
Art. 43 – Conferimento degli ordini e delle istruzioni	<p>43.1 Gli ordini vengono impartiti dal Cliente alla Banca per iscritto, anche attraverso Consulenti Finanziari a tal fine autorizzati (ove presenti), e/o telefonicamente secondo quanto previsto dall'art. 23 del Contratto, e/o tramite email o PEC, e/o tramite il Servizio Home Banking, qualora il Cliente abbia sottoscritto l'apposito contratto, e/o tramite le altre Tecniche di Comunicazione a Distanza rese disponibili dalla Banca. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il Consulente Finanziario (ove presente) registrano su Supporto Durevole tutte le informazioni pertinenti relative alla conversazione con il Cliente. Le conversazioni "frontali" con il Cliente che danno luogo o possono dare luogo a operazioni saranno registrate mediante verbali o annotazioni scritte. La Banca o il Consulente Finanziario (ove presente), inoltre, rilasciano apposita attestazione cartacea dell'ordine. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o trasmessi su altro Supporto Durevole, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro Supporto Durevole. La Banca conserva le registrazioni relative agli ordini per 5 (cinque) anni – o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a 7 (sette) anni – e il Cliente, a sua richiesta e a sue spese, ne potrà ricevere copia.</p> <p>43.2 Qualora vengano impartiti attraverso Consulenti Finanziari (ove presenti), gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto ai Consulenti Finanziari (ove presenti) di riscuotere dai Clienti denaro, Prodotti Finanziari e titoli di credito al portatore.</p> <p>43.3 Ove l'ordine sia impartito telefonicamente o via email, l'assolvimento dei sopraccitati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazioni su nastro magnetico o su altro Supporto Durevole.</p> <p>43.4 Il Cliente prende atto ed espressamente accetta che la Banca verifica, anche tramite strumenti informatici, la capienza delle disponibilità e/o del Portafoglio del Cliente al momento del conferimento di un ordine. In assenza di idonea provvista e/o in caso di insussistenza dei titoli il Cliente non potrà impartire l'ordine e, in ogni caso, la Banca non darà esecuzione all'eventuale ordine impartito.</p> <p>43.5 Una volta conferiti gli ordini possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.</p>
Art. 44 – Rischi degli investimenti e garanzie relative alle operazioni richieste	<p>44.1. Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nell'Informativa Precontrattuale, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al Contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al Cliente, questi ha l'onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria esperienza e conoscenza in materia di investimenti in Prodotti Finanziari e Strumenti Finanziari.</p> <p>44.2 Con riguardo agli ordini relativi a Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:</p> <ol style="list-style-type: none"> il rischio di non essere facilmente liquidabili; la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. <p>44.3 Per gli ordini di vendita allo scoperto di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari a diffusione limitata, ove consentiti, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo a oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alla Normativa di Riferimento.</p> <p>44.4 In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al Cliente, questi ha l'onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria esperienza e conoscenza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari.</p>
Art. 45 – Esecuzione degli ordini, mezzi necessari per l'effettuazione delle operazioni	<p>45.1 Fermo restando quanto previsto negli altri articoli del Contratto, e in particolare all'art. 43, gli ordini del Cliente saranno conferiti ed eseguiti secondo le regole di volta in volta applicabili, anche in relazione alle sedi di esecuzione sulle quali gli Strumenti Finanziari e/o i Prodotti Finanziari siano eventualmente negoziati.</p> <p>45.2 Il Cliente prende altresì atto e accetta che la Banca, anche ai fini dell'assolvimento di obblighi di controllo e monitoraggio dell'operatività posta in essere nell'ambito dei Servizi di Investimento oggetto della presente Sezione, potrà prevedere, anche nell'operatività tramite il Servizio Home Banking, qualora il Cliente abbia sottoscritto l'apposito contratto, e/o tramite le altre Tecniche di Comunicazione a Distanza di volta in volta messe a disposizione, dei controvalori massimi per singolo ordine/ transazione, di cui verrà data comunicazione al Cliente.</p> <p>45.3 Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il Cliente non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca potrà compiere, a propria discrezione e a spese del Cliente, tutte le azioni necessarie per la tutela degli interessi propri e del Cliente. Qualora ciò sia richiesto dalla natura delle operazioni disposte, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca se le operazioni stesse sono da intendersi a chiusura di posizioni in precedenza già aperte. Il Cliente terrà la Banca indenne e la manleverà per ogni</p>

	<p>danno, costo, spesa, incluse le spese legali, in cui la Banca dovesse incorrere per effetto di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.</p> <p>45.4 Il Cliente è tenuto a versare alla Banca ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse ai sensi del Contratto, nonché a consegnare alla Banca, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, gli Strumenti Finanziari e/o i Prodotti Finanziari che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del Cliente avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla Banca, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse. Resta salva la facoltà della Banca di richiedere al Cliente modalità particolari per la consegna della liquidità e degli Strumenti Finanziari e/o dei Prodotti Finanziari, a garanzia del buon fine delle operazioni compiute per suo conto.</p> <p>45.5 L'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori alle forme di garanzia previste dalla Normativa di Riferimento, dalle modalità di negoziazione vigenti nella sede di esecuzione in cui la Banca operi, direttamente o per il tramite di altri intermediari autorizzati, o comunque ritenute opportune a sua discrezione dalla Banca stessa.</p> <p>45.6 Qualora il Cliente non fornisca alla Banca secondo le modalità previste dalla Normativa di Riferimento o richieste dal mercato in cui viene eseguita l'operazione o richieste dalla Banca secondo la sua discrezionalità, la provvista, i depositi, le garanzie richiesti o nel caso di effettuazione irregolare dei versamenti di cui sopra, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'ordine. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29.</p> <p>45.7 La Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI, se espressamente previsto. La Banca è infatti tenuta – nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE n. 600/2014 nonché del Regolamento Delegato UE n. 590/2017 – a segnalare alle Autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del Contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del codice LEI del Cliente quando diverso da persona fisica. Il Cliente è consapevole ed accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga del predetto Codice LEI, ovvero detto codice sia invalido.</p> <p>45.8 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 28 e 29., il Cliente si impegna a mantenere sul Conto Deposito Titoli indicato nel Contratto una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione. Tale giacenza dovrà essere integrata dal Cliente a richiesta della Banca e nei tempi da quest'ultima stabiliti.</p> <p>45.9 Il Cliente è consapevole che, nella trasmissione o nell'esecuzione degli ordini per conto del Cliente, la Banca attua la propria strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente.</p> <p>45.10 La Banca quando esegue ordini per il Cliente, se trattasi di "cliente al dettaglio", fornisce a quest'ultimo un riepilogo della strategia di trasmissione e di esecuzione che mette in evidenza i costi totali a cui sono soggetti. Il riepilogo fornisce inoltre un collegamento ai più recenti dati su qualità dell'esecuzione pubblicati conformemente all'art. 27, paragrafo 3, della MIFID per ogni sede di esecuzione elencata dalla Banca nella propria strategia.</p> <p>45.11 Il Cliente dichiara di aver ricevuto le informazioni sulla strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca e di esprimere il proprio consenso in merito a detta strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.</p> <p>45.12 La Banca controlla l'efficacia della propria strategia di trasmissione e di esecuzione in modo di identificare e, nel caso, correggere eventuali carenze e riesamina, almeno una volta l'anno, detta strategia.</p> <p>45.13 La Banca comunica al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alle misure per l'esecuzione degli ordini e alla strategia adottata.</p> <p>45.14 La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti ad interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il primo giorno di ripresa dell'attività.</p>
<p>Art. 46 – Informazioni sull'esecuzione e sulla trasmissione degli ordini</p>	<p>46.1 La Banca pubblica, sul proprio sito internet su formato liberamente scaricabile e con cadenza annuale, l'elenco delle prime 5 (cinque) sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei Clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Inoltre, la Banca pubblica sul proprio sito internet, in formato liberamente scaricabile con cadenza annuale, l'elenco dei primi 5 (cinque) intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l'esecuzione degli ordini dei Clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.</p>
<p>Art. 47 – Gestione degli ordini</p>	<p>47.1 La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati; b) tratta in successione gli ordini del Cliente equivalenti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo canale e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sull'esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. <p>47.2 È in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente,</p>

	<p>dandone pronta comunicazione al Cliente stesso e indicandone le ragioni. Resta fin da ora inteso che è facoltà della Banca, anche a tutela del Cliente, limitare e/o escludere in via generale, ovvero per un limitato lasso di tempo, la possibilità per il Cliente medesimo di procedere all'acquisto di determinati titoli o di particolari tipologie di Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari.</p> <p>47.3 Relativamente agli ordini conferiti dal Cliente e in attesa di esecuzione da parte della Banca, quest'ultima, al fine di evitare un uso scorretto delle relative informazioni da parte del proprio personale dipendente, dei componenti dei propri organi, nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, ha adottato tutte le misure ragionevolmente idonee ad impedire l'uso scorretto di dette informazioni.</p>
Art. 48 – Aggregazione degli ordini	<p>48.1 La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della Normativa di Riferimento, minimizzando il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che l'assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente.</p> <p>48.2 Qualora sia prevista l'aggregazione dell'ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.</p> <p>48.3 In ogni caso, la Banca stabilisce e applica con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che prevede un'assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati, compresi il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.</p> <p>48.4 Nell'ambito delle aggregazioni e assegnazioni delle operazioni per conto proprio, la Banca non assegna le negoziazioni connesse in modo pregiudizievole per il Cliente.</p> <p>48.5 Quando la Banca aggrega un ordine del Cliente con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, la Banca assegna le negoziazioni connesse prima al Cliente che a sé stessa.</p>
Art. 49 – Ordini con limite di prezzo relativi ad azioni negoziate in un mercato regolamentato o in altra sede di esecuzione	<p>49.1 Nel caso di ordini con limiti di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o altra sede di esecuzione, la Banca trasmette gli ordini del Cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione nel rispetto della Normativa di Riferimento.</p>
Art. 50 – Ordini e istruzioni opzioni	<p>50.1 Gli ordini relativi ai contratti di opzione devono specificare se la relativa transazione sia da imputare a chiusura di una posizione precedentemente aperta.</p> <p>50.2 I termini, gli orari e le modalità per l'esercizio o per l'eventuale abbandono dell'opzione sono quelli stabiliti dalla cassa di compensazione e garanzia o dagli enti e dagli istituti corrispondenti presenti nei mercati.</p> <p>50.3 Il Cliente comunicherà alla Banca, per le posizioni aperte, la propria intenzione di esercizio ovvero di chiusura della/e posizione/i entro l'ultimo giorno di mercato aperto che precede il giorno di scadenza della tipologia dei contratti in essere, restando esclusa sin da ora la responsabilità della Banca per la mancata esecuzione delle istruzioni nel caso di ricevimento delle stesse oltre i tempi tecnici indicati.</p> <p>50.4 In assenza di comunicazioni effettuate dal Cliente entro il termine di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a chiudere le posizioni, restando sin da ora esclusa ogni sua responsabilità. Fatte salve le procedure di esercizio e di abbandono automatico dell'opzione previste dalla regolamentazione degli organismi di liquidazione e di compensazione competenti, i diritti di opzione possono essere esercitati con le modalità previste dalle disposizioni di tali organismi e da ogni altra disposizione comunque applicabile.</p>
Art. 51 – Limitazioni di responsabilità	<p>51.1 Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il Cliente non adempia prontamente alla richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del Cliente, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del Cliente stesso. Il Cliente libera e manleva la Banca da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.</p>
Art. 52 – Recesso e Inadempimento del Cliente	<p>52.1 In caso di recesso da parte del Cliente, oltre a quanto previsto dalle Norme Generali, lo stesso Cliente avrà cura di dare adeguate disposizioni alla Banca al fine di (i) chiudere o (ii) trasferire, tutte le posizioni prima della data in cui il recesso produce i suoi effetti. Qualora a tale data risultino ancora aperte o non trasferite delle posizioni, la Banca le chiuderà entro il successivo Giorno Lavorativo, effettuando a tale scopo le necessarie operazioni sul mercato con le modalità e i prezzi che riterrà più opportuni, addebitando al Cliente eventuali oneri e le spese connesse alla chiusura delle operazioni in parola. A tali fini, il Cliente autorizza sin d'ora espressamente (anche ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.) la Banca – che agirà con la diligenza del mandatario – a liquidare coattivamente le posizioni del Cliente. Inoltre, il Cliente (i) autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c., la Banca a concludere con sé stessa tutti gli atti ed i contratti necessari per l'adempimento di quanto sopra e (ii) rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 c.c., a sollevare eccezione di conflitto di interessi riguardo agli atti che la Banca compirà.</p> <p>52.2 In aggiunta agli altri rimedi previsti dal Contratto e dalla Normativa di Riferimento, la Banca si riserva la facoltà di:</p> <p>(a) non accettare gli ordini impartiti dal Cliente in tutti i casi nei quali il Cliente non abbia fornito la liquidità necessaria e/o sufficienti Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) a garanzia;</p> <p>(b) liquidare immediatamente – in tutto o in parte e senza necessità di preavviso (in analogia ai rimedi ordinariamente previsti dalle norme e dai regolamenti di mercato e delle casse di compensazione e garanzia/clearing houses) – i contratti e le posizioni in Strumenti Finanziari derivati e le operazioni in essere del Cliente, anche senza risolvere il Contratto, qualora:</p> <p>i. il Cliente non abbia ridotto le proprie posizioni o non abbia fornito i fondi necessari a costituire od integrare i margini (margini iniziali, margini di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri etc.) entro i termini e/o con le modalità di cui all'art. 50 che precede;</p>

	<p>ii. si verifichino ragioni che impediscano l'utilizzazione di dette disponibilità o Strumenti Finanziari (o Prodotti Finanziari) ai fini della costituzione od integrazione dei margini da versare sul conto dedicato ai margini.</p> <p>52.4 Ai fini di cui al comma che precede, il Cliente (i) autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c., la Banca a concludere con sé stessa tutti gli atti ed i contratti necessari per l'adempimento di quanto sopra e (ii) rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 c.c., a sollevare eccezione di conflitto di interessi riguardo agli atti che la Banca compirà.</p> <p>52.5 E' fatto, comunque, salvo quanto previsto a proposito della facoltà di recesso e della clausola risolutiva espressa dalle Norme Generali di cui alla Sezione I.</p>
Art. 53 – Divisa	53.1 L'addebito di eventuali margini, commissioni ed importi avverrà in Euro o nella diversa divisa di denominazione del Contratto.
Art. 54 – Rendiconti	<p>54.1 La Banca invia al Cliente, con le modalità di cui al precedente art. 23, la rendicontazione dell'attività svolta contenente, tra l'altro, l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.</p> <p>54.2 La Banca fornisce al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Intermediari e dell'art. 59 del Regolamento Delegato.</p> <p>54.3 L'avviso contenente la conferma dell'esecuzione dell'ordine è inviato al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un soggetto terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.</p> <p>54.4 In caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da OICR, le informazioni possono essere fornite al Cliente al dettaglio direttamente dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa; ove non provvedano direttamente i soggetti emittenti, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l'informativa prevista dall'art. 60 del Regolamento Intermediari e dell'art. 59 del Regolamento Delegato.</p> <p>54.5 A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.</p> <p>54.6 Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 2 (due) mesi giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell'art. 1712 c. c., fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l'ordinario termine di prescrizione.</p>
Art. 55 – Mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. execution only)	<p>55.1 La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del Servizio, quando:</p> <p>a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari non complessi indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del Regolamento Intermediari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono tali: le azioni negoziate su un mercato regolamentato, gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni o altri titoli di debito – escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato - gli OICR armonizzati e altri strumenti finanziari non complessi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 57 del Regolamento Delegato;</p> <p>b) i servizi siano prestati a iniziativa del Cliente;</p> <p>c) il Cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale Servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il Cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;</p> <p>d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.</p> <p>55.2 La Banca, qualora il Cliente intenda avvalersi dei Servizi di Esecuzione e del Servizio RTO in modalità di mera esecuzione, non presterà in favore del Cliente né il Servizio di Consulenza, né altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a Strumenti Finanziari/Prodotti Finanziari.</p> <p>55.3 Il Servizio di Esecuzione e il Servizio RTO è usufruibile tramite il Servizio Home Banking, qualora il Cliente abbia sottoscritto l'apposito contratto.</p> <p>55.4 Il Cliente riconosce che le operazioni vengono da lui concluse in piena autonomia sulla base di una sua personale valutazione. Nella trasmissione e nell'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza discrezionalità alcuna in merito all'oggetto e alla tipologia dell'investimento deciso dal Cliente stesso.</p> <p>55.5 Il Cliente riconosce che le operazioni vengono da lui concluse in piena autonomia sulla base di una sua personale valutazione. Nella trasmissione e nell'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza discrezionalità alcuna in merito all'oggetto e alla tipologia dell'investimento deciso dal Cliente stesso.</p>
SEZIONE QUARTA COLLOCAMENTO	
Art. 56 – Svolgimento del servizio di collocamento	<p>56.1 Nella prestazione del Servizio di Collocamento, la Banca si attiene alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e che costituisce il consorzio di collocamento, al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto e il rispetto delle disposizioni in materia</p> <p>56.2 La Banca osserva le disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento e di promozione e collocamento, anche mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, di Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari. Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle società prodotte gli adempimenti prescritti dalla Normativa di Riferimento a carico delle stesse.</p> <p>56.3 Con il Servizio di Collocamento la Banca può offrire al Cliente i Prodotti e/o Servizi di Investimento da essa distribuiti o collocati.</p>

<p>Art. 57 – Modalità di svolgimento del Servizio di Collocamento</p>	<p>57.1 In esecuzione del Contratto la Banca promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione di Prodotti Finanziari o Strumenti Finanziari per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative società prodotto. Nello svolgimento del Servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.</p> <p>57.2 La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto/sottoscrizione di Prodotti Finanziari o Strumenti Finanziari trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.</p> <p>57.3 Il Servizio di Collocamento potrà essere svolto dalla Banca sia presso la sede o le dipendenze della Banca, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di Consulenti Finanziari (ove presenti), nonché tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza.</p> <p>57.4 La Banca, ove non previsto nella Proposta Contrattuale, non svolgerà in favore del Cliente il Servizio di Consulenza.</p>
<p>Art. 58 – Assistenza post Collocamento</p>	<p>58.1 Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della Banca nella fase successiva all'acquisto o alla sottoscrizione, la Banca svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza successiva alla sottoscrizione/acquisto da parte di quest'ultimo degli Strumenti Finanziari e/o dei Prodotti Finanziari. In particolare, la Banca riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai Prodotti Finanziari (o agli Strumenti Finanziari) collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch.</p>
<p>Art. 59 – Obblighi della Banca</p>	<p>59.1 La Banca, prima della sottoscrizione del Prodotto Finanziario o dello Strumento Finanziario da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla Normativa di Riferimento.</p> <p>59.2 La Banca provvede tempestivamente all'invio alle società prodotto delle disposizioni del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente.</p> <p>59.3 La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i Prodotti Finanziari o gli Strumenti Finanziari.</p>
<p>Art. 60 – Dichiarazioni del Cliente</p>	<p>60.1 Considerato che la Banca, ai sensi del Contratto, svolge attività di promozione e collocamento di Prodotti Finanziari/Strumenti Finanziari, il Cliente è consapevole che le operazioni relative ai Prodotti Finanziari o agli Strumenti Finanziari vengono concluse sulla base di una sua autonoma valutazione e non in forza di una raccomandazione personalizzata della Banca o presentata come adatta al Cliente o basata sulle caratteristiche del Cliente medesimo.</p> <p>60.2 Nell'esecuzione delle operazioni la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti.</p> <p>60.3 Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla società prodotto.</p>
<p>Art. 61 – Operazioni non appropriate</p>	<p>61.1 Si applicano alla presente Sezione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui dall'art. 42 del Contratto.</p>
<p>Art. 62 – Rischi delle operazioni</p>	<p>62.1 Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nell'Informativa Precontrattuale, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al Contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia, per il Cliente stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d'investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite tramite la Banca, debbono essere formalizzate dal Cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del Cliente medesimo, della documentazione d'offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al Cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente.</p>
<p>Art. 63 – Commissioni, spese, oneri fiscali e altri oneri</p>	<p>63.1 Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti, in relazione al Servizio di Collocamento non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente a favore della Banca.</p> <p>63.2 La remunerazione della Banca e l'eventuale rimborso delle spese sono convenuti con le società prodotto sulla base delle convenzioni di collocamento con queste concluse, così come specificato nel documento di sintesi e/o foglio informativo relativo al Servizio di Collocamento.</p>
<p>Art. 64 – Rinvio</p>	<p>64.1 Al Servizio di Collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Sezione Prima del Contratto.</p>
<p>SEZIONE QUINTA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI</p>	

<p>Art. 65 – Distribuzione del Servizio di Gestione di Portafogli di terzi</p>	<p>65.1 La Banca distribuisce il Servizio di gestione di portafogli prestato da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito rispettivamente "Gestioni" e "Gestore di Portafogli"), capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, a cui la Banca aderisce.</p> <p>65.2 Le Gestioni sono distribuite dalla Banca esclusivamente nell'ambito del Servizio di Consulenza in materia di investimenti, con le modalità disciplinate nella Sezione Seconda del presente Contratto, le cui disposizioni si intendono qui richiamate.</p> <p>65.3 Nel caso di una Gestione, il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli si avvale della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca.</p> <p>65.4 Prima di concludere il Contratto di Gestione, il Cliente viene informato dei rischi generali connessi al Servizio di Gestione nonché delle commissioni ed degli altri oneri dovuti al Gestore di Portafogli. Tali informazioni sono riportate nel Contratto di Gestione nonché nella documentazione informativa predisposti dal Gestore di Portafogli e messi a disposizione della Banca quale distributrice e che la Banca consegna al Cliente prima che questi sottoscriva il relativo contratto.</p> <p>65.5 Nel caso in cui, a seguito della valutazione periodica di adeguatezza la Gestione risulti non adeguata, la Banca ne darà comunicazione al Cliente. Ove il Cliente non provveda ad aggiornare la propria Profilatura o a scegliere una diversa linea di Gestione o a modificare la composizione del Portafoglio, il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o recedere dal Contratto di Gestione.</p> <p>65.6 Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione di una gestione, il Cliente receda dal presente Contratto, e in conseguenza di tale recesso la Banca non possa più fare affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente al fine della valutazione di adeguatezza della gestione, il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o recedere dal Contratto di gestione portafogli.</p> <p>65.7 Con riferimento a quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Contratto/i di Gestione sottoscritto/i dal Cliente ed associato/i al presente Contratto.</p> <p>65.8 La Banca rimane del tutto estranea e in alcun modo è coinvolta nella prestazione del Servizio di Gestione distribuito e non è in alcun modo vincolata al contratto di Gestione concluso dal Cliente con il Gestore di Portafogli.</p>
<p>SEZIONE SESTA OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE</p>	
<p>Art. 66 – Caratteristiche dell'operazione</p>	<p>66.1 Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.</p> <p>66.2 Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei Prodotti Finanziari di proprietà della Banca a favore del Cliente ed una contestuale vendita a termine dei Prodotti Finanziari medesimi effettuata dal Cliente alla Banca.</p> <p>66.3 La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il Cliente sino a tale momento possa comunque disporne.</p> <p>66.4 I diritti accessori relativi ai titoli spettano al Cliente acquirente a pronti.</p>
<p>Art. 67 – Pagamento del prezzo nella vendita a pronti e nella vendita a termine</p>	<p>67.1 Nel caso di vendita a pronti, il Cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto acceso dal Cliente ed indicato in frontespizio per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.</p> <p>67.2 Nel caso di vendita a termine alla scadenza prevista, la Banca acquisterà la proprietà dei titoli oggetto del Contratto, accreditando contestualmente il conto corrente del Cliente dell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine.</p>
<p>Art. 68 – Remunerazione dell'operazione – spese e oneri fiscali</p>	<p>68.1 La remunerazione del Cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.</p> <p>68.2 Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il Cliente, sono a carico dello stesso.</p>
<p>Art. 69 – Clausola risolutiva espressa</p>	<p>69.1 I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c. c.; b) al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca; c) all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi della presente sezione o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore. <p>69.2 La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo, posta elettronica (inclusa la PEC), il servizio di Home banking o lettera raccomandata con A.R. al Cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al Cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.</p>
<p>Art. 70 – Clausola finale</p>	<p>70.1 In relazione alle operazioni di pronti contro termine, per quanto non espressamente previsto dalla presente Parte, trovano applicazione le disposizioni, in quanto compatibili, di cui alle precedenti Sezioni I, II e III.</p>
<p>SEZIONE SETTIMA ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA</p>	
<p>Sezione 7° I. – Intermediazione su Prodotti di Investimento Assicurativi</p>	

<p>Art. 71 - Attività di intermediazione assicurativa svolta dalla Banca</p>	<p>71.1 La presente Sezione 7° .I. si applica esclusivamente all'attività di intermediazione su Prodotti di Investimento Assicurativi ("Servizio di Intermediazione Assicurativa").</p> <p>71.2 Il Servizio di Intermediazione Assicurativa disciplinata dalla presente Sezione consiste nella promozione, nell'assistenza e nel compimento di atti preparatori in relazione a Prodotti di Investimento Assicurativi su incarico della compagnia assicurativa emittente ("Società Prodotto") o nell'ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri intermediari assicurativi. Si applicano gli artt. 133 e ss. del Regolamento Intermediari.</p> <p>71.3 La Banca presta in favore del Cliente il Servizio di Consulenza in relazione ai Prodotti di Investimento Assicurativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. qualora richiesto obbligatoriamente dalla Normativa di Riferimento (ed in particolare dall'art. 135-quater del Regolamento Intermediari e dall'art. 68-duodecies del Regolamento IVAS 40/2018) e secondo le modalità ivi stabilite; ii. nei casi diversi da quelli descritti al romanino i) in abbinamento agli altri Servizi. <p>71.4 Nel caso in cui la Banca fornisca il Servizio di Consulenza, anche obbligatoria, su un Prodotto di Investimento Assicurativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Sezione Seconda.</p>
<p>Art. 72 - Valutazione di Adeguatezza</p>	<p>72.1 Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ai fini della valutazione di adeguatezza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Art.16 e all'Art.38.</p> <p>72.2 Ai fini della valutazione di adeguatezza, la Banca acquisisce anche le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi del Cliente, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione al Prodotto di Investimento Assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto; b) alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato; c) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; d) agli obiettivi di investimento del Cliente o potenziale Cliente, inclusa la tolleranza di rischio. <p>72.3 Le informazioni di cui ai commi precedenti vengono raccolte mediante la compilazione di un apposito questionario. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese per il tramite di detto documento e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.</p> <p>72.4 Il Cliente è consapevole che qualora non fornisca alla Banca le informazioni richieste o fornisca solo alcune delle informazioni richieste o non provveda ad aggiornare le informazioni fornite, la Banca non potrà procedere a prestare il Servizio di Consulenza su Prodotti di Investimento Assicurativi.</p> <p>72.5 La Banca non raccomanda Prodotti di Investimenti Assicurativi che non siano adeguati e coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del Cliente o del potenziale Cliente. Infatti, la Banca, quando fornisce il Servizio di Consulenza sui Prodotti di Investimento Assicurativi, raccomanda Prodotti di Investimento Assicurativi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente; b) siano adeguati alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la capacità di sostenere le perdite; c) siano adeguati agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. <p>72.6 La Banca, quando raccomanda un Prodotto di Investimento Assicurativo, fornisce al Cliente un'apposita dichiarazione con la quale lo informa che il Prodotto di Investimento Assicurativo risponde alle richieste ed esigenze assicurative del Cliente.</p>
<p>Art. 73 - Modalità di svolgimento del Servizio di Intermediazione Assicurativa</p>	<p>73.1 In esecuzione del Contratto la Banca promuove la sottoscrizione da parte del Cliente di Prodotti di Investimento Assicurativi per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di distribuzione da parte delle relative Società Prodotto o in forza di accordi di collaborazione con altri intermediari assicurativi.</p> <p>73.2 La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto di Prodotti di Investimento Assicurativi trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.</p> <p>73.3 Il Servizio di Intermediazione Assicurativa potrà essere svolto dalla Banca sia presso la sede o le dipendenze della Banca, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di soggetti iscritti alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.</p> <p>73.4 Il Cliente potrà, inoltre, avvalersi del Servizio di Home Banking per la sottoscrizione dei relativi documenti, qualora il relativo Servizio sia reso disponibile dalla Banca in relazione al Prodotto di Investimento Assicurativo oggetto della singola sottoscrizione.</p>
<p>Art. 74 - Assistenza post distribuzione</p>	<p>74.1 Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto Prodotti di Investimento Assicurativi la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della Banca nella fase successiva all'acquisto, la Banca svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza successiva alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo. In particolare, la Banca riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai Prodotti di Investimento Assicurativi distribuiti, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch o di conferimento aggiuntivo, e le trasmetterà alla compagnia di assicurazione o agli intermediari con cui abbia in essere rapporti di collaborazione.</p> <p>74.2 La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i Prodotti di Investimento Assicurativi conclusi attraverso la sua attività di intermediazione.</p>
<p>Art. 75 - Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente. Appropriattezza</p>	<p>75.1 La Banca quando svolge attività di distribuzione e/o collocamento di Prodotti di Investimento Assicurativi che non prevedono l'obbligo di prestazione del Servizio di Consulenza chiede al Cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o Servizio proposto o richiesto, al fine di determinare se il Prodotto di Investimento Assicurativo in questione sia appropriato e coerente con le richieste ed esigenze assicurative del Cliente.</p> <p>75.2 La Banca al fine di proporre Prodotti di Investimento Assicurativi coerenti con le richieste e</p>

	<p>le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Cliente, prima di far firmare una proposta o, se non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal Cliente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze. In particolare la Banca chiede notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del Cliente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del Prodotto di Investimento Assicurativo, in termini di copertura e durata, tenendo anche conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.</p> <p>75.3 Le informazioni ai sensi dei commi che precedono sono raccolte tramite la compilazione di appositi questionari. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese per il tramite di detto documento e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.</p> <p>75.4 Il Cliente prende fin d'ora atto che l'eventuale rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui ai commi che precedono, o nel caso in cui tali informazioni non siano sufficienti, la Banca fornirà apposita dichiarazione, che viene allegata alla proposta sottoscritta dal Cliente evidenziando che condotta pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze dello stesso.</p> <p>75.5 Qualora la Banca riceva dal Cliente una proposta assicurativa e previdenziale non coerente con le informazioni di cui ai commi che precedono, la Banca informa il Cliente in merito a tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.</p>
Art. 76 - Obblighi informativi	<p>76.1 La Banca, prima della sottoscrizione di Prodotti di Investimento Assicurativi da parte del Cliente o comunque prima dell'effettuazione dell'operazione di investimento, provvede a consegnare al medesimo la documentazione precontrattuale e informativa prevista dalla Normativa di Riferimento (ivi inclusa, ove del caso, la dichiarazione di rispondenza di cui al Regolamento Intermediari).</p> <p>76.2 Resta inteso che la documentazione precontrattuale relativa ai Prodotti di Investimento Assicurativi comprende la documentazione ricevuta di volta in volta dalla Banca da parte delle Società Prodotto.</p> <p>76.3 Il Cliente si impegna a leggere attentamente la documentazione precontrattuale e informativa prima della sottoscrizione del Prodotto di Investimento Assicurativo.</p> <p>76.4 Ai sensi della Normativa di Riferimento la Banca ha adottato un'apposita politica di gestione dei conflitti di interesse. La Banca, prima della sottoscrizione del Prodotto di Investimento Assicurativo, fornisce al Cliente informazioni sui conflitti di interesse rispetto ai quali le misure di gestione individuate non assicurino, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente stesso, precisandone la natura generale e/o le fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.</p>
Art. 77 - Informazioni sui costi e sugli oneri dei Prodotti di Investimento Assicurativi	<p>77.1 La Banca, all'atto della sottoscrizione di ciascun Prodotto di Investimento Assicurativo, fornisce al Cliente informazioni sui costi e sugli oneri dello stesso, compresi quelli connessi alla distribuzione, nonché degli effetti dei costi sul rendimento dell'investimento in forma aggregata. Su richiesta del Cliente i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica.</p> <p>77.2 La Banca invia, inoltre, al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi ed agli oneri dei Prodotti di Investimento Assicurativi, compresi quelli connessi alla distribuzione, nonché degli effetti dei costi sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del Cliente i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica.</p>
Art. 78 - Cointestazione del rapporto	<p>78.1 Anche nel caso in cui il Contratto sia intestato congiuntamente a più persone, la valutazione della coerenza del Prodotto di Investimento Assicurativo alle esigenze del Cliente e la valutazione di appropriatezza viene sempre effettuata dalla Banca tenendo conto delle esigenze e della conoscenza ed esperienza del contraente di polizza.</p>
Sezione 7° II. - Intermediazione su Prodotti Assicurativi Semplici	
Art. 79 - Attività di intermediazione assicurativa svolta dalla Banca con riferimento ai Prodotti Assicurativi Semplici	<p>79.1 La presente Sezione si applica, per quanto compatibile e ove non diversamente previsto dalle altre Sezioni del Contratto o dalla Normativa di Riferimento, ai Prodotti Assicurativi Semplici.</p> <p>79.2 La Banca svolge il Servizio di Intermediazione Assicurativa anche in riferimento ai Prodotti Assicurativi Semplici (quali rami vita e danni) su incarico della Società Prodotto o nell'ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri intermediari assicurativi. La Banca, inoltre, riceve le richieste di sottoscrizione di Prodotti Assicurativi Semplici trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.</p> <p>79.3 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.74 e la Banca si attiene alle disposizioni dettate dalla Società Prodotto anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di promozione e il rispetto delle disposizioni in materia.</p> <p>79.4 La Banca non presta il Servizio di Consulenza con riferimento ai Prodotti Assicurativi Semplici salvo diverso accordo scritto con il Cliente. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al CAP e al Regolamento IVASS 40/2018 e, in quanto compatibili, alla Sezione 7° I.</p>
Art. 80 - Valutazione delle richieste ed esigenze del Cliente	<p>80.1 La Banca per poter proporre Prodotti Assicurativi Semplici coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, prima di far firmare una proposta o, se non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze. In particolare la Banca chiede notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del Prodotto Assicurativo Semplici, in termini di copertura e durata, tenendo anche conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.</p>
Art. 81 - Informazioni sulle remunerazioni percepite ed eventuali incentivi - Rendicontazione	<p>81.1 La Banca, prima della conclusione di ciascun contratto di assicurazione avente ad oggetto Prodotti Assicurativi Semplici e ogni volta che il Cliente effettui pagamenti diversi dai premi in corso per ciascun contratto e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso, fornisce al Cliente le informazioni relative alle remunerazioni ed agli eventuali incentivi percepiti dalla Banca.</p> <p>81.2 La Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, un rendiconto dell'attività di intermediazione assicurativa svolta.</p>

Art. 82 - Altre disposizioni applicabili	82.1 Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle Sezione 7°.I. e, in particolare, di cui all'art. 75 e all'art. 79
---	--

Segue in allegato:

1) *"Informazioni su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento"*

Sez. 9

Informativa sulle modalità di salvataggio degli intermediari finanziari ai sensi della Direttiva BRRD

La BRRD introduce in tutti i paesi europei un insieme di strumenti e di regole per prevenire e gestire eventuali crisi di enti creditizi ed imprese di investimento, limitandone effetti ed impatti sull'economia e il sistema finanziario. Le nuove regole hanno rafforzato innanzitutto le misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi anche in assenza di segnali negativi. Se, nonostante il rafforzamento dell'attività preventiva, la crisi di una banca dovesse comunque manifestarsi, le autorità preposte al controllo e alla gestione delle crisi (per l'Italia la Banca d'Italia) avranno a disposizione un insieme articolato di misure, che prevede in ultima istanza l'avvio della cosiddetta procedura di "risoluzione". Tra i vari strumenti di risoluzione figura il cosiddetto "*bail-in*", letteralmente "salvataggio interno". Attraverso questo strumento si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse esterne, anche pubbliche (c.d. "*bail-out*", letteralmente "salvataggio esterno"), a un sistema in cui le perdite sono trasferite internamente, seguendo una precisa gerarchia. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Successivamente, si interviene su alcune categorie di creditori, fino ad arrivare a persone fisiche e piccole medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 Euro. Di seguito il dettaglio della normativa:

La nuova normativa si applica ai seguenti soggetti:

1. banche aventi sede legale in Italia;
2. società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario;
3. società incluse nella vigilanza consolidata;
4. società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.

Sottoporre una banca a una procedura di risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito dall'Autorità di Risoluzione, volto a garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca (ad esempio i servizi di pagamento, i depositi, ecc.), garantire la stabilità finanziaria, ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, tutelare i depositanti e gli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché i fondi e le altre attività della clientela.

Resta fermo il principio che nessun creditore dovrà subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Le Autorità di Risoluzione possono sottoporre una banca ad una procedura di risoluzione quando in generale la banca è in dissesto o a rischio di dissesto e non siano attuabili misure alternative di natura privata (ad esempio aumenti di capitale) o di vigilanza che consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario. La risoluzione può essere richiesta anche quando la liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario.

La risoluzione viene disposta quando la Banca d'Italia accerta la sussistenza dell'interesse pubblico, ossia quando sia necessario garantire la continuità delle funzioni, la stabilità finanziaria, il contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, la tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela, e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Le misure di risoluzione previste dalla normativa di riferimento sono le seguenti:

- a) cessione dei beni e dei rapporti giuridici a un acquirente privato;
- b) trasferimento temporaneo dei beni e dei rapporti giuridici a un'entità (*bridge bank*) costituita per proseguire le funzioni più importanti precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- c) trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici a una società veicolo (*bad bank*) costituita per amministrarli, con l'obiettivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società veicolo medesima in tempi ragionevoli;
- d) applicazione del *bail-in*, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Il *bail-in* (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca, sottoposta a risoluzione, nella misura idonea a ristabilire la fiducia nel mercato; o, in caso di cessione, volto a ridurre il valore delle passività cedute (inclusi i titoli di debito) o a convertire queste passività in capitale.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che avrebbero potuto sopportare in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Come si applica il *bail-in*?

Il *bail-in* viene applicato dalle Autorità di Risoluzione seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.

Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria che investe in strumenti finanziari maggiormente rischiosi si passa alla categoria successiva.

In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Nel dettaglio, l'ordine di attuazione del *bail-in* è il seguente: gli azionisti e i detentori di altri titoli di capitale;

1. i creditori subordinati;
2. i creditori chirografari;
3. le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 Euro, la cui copertura è assolta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- a) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 (centomila) Euro;
- b) le passività garantite, inclusi i *covered bonds* e altri strumenti garantiti;
- c) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- d) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 (sette) giorni;
- e) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 (sette) giorni;
- f) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Inoltre, in circostanze eccezionali, l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione. In questo caso le perdite che avrebbero dovuto assorbire le passività escluse dal *bail-in* potranno essere imputate alternativamente o congiuntamente agli altri titolari delle passività soggette a *bail-in*, a patto che le perdite subite non superino quelle che avrebbero sopportato in caso di liquidazione coatta amministrativa, e/o al Fondo di Risoluzione.

Sez. 10
Informativa sull'identificazione degli azionisti

In relazione all'identificazione degli azionisti la Banca:

- (i) secondo quanto previsto dall'art. 83-*duodecies* del TUF è tenuta a comunicare i dati identificativi dei Clienti titolari di azioni di società italiane quotate, ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea che detengono azioni in misura superiore allo 0,5 (zerovirgolacinque)% del capitale sociale con diritto di voto, in caso di richiesta da parte dell'emittente o da soggetto da questo designato. Il Cliente dichiara di essere stato informato che qualora sia titolare complessivamente di una quota di azioni superiore allo 0,5 (zerovirgolacinque)% del capitale sociale con diritto di voto, registrate su più conti tenuti da diversi intermediari, è tenuto ad informare di tale circostanza, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di una istanza di identificazione, tutti gli intermediari che tengono i conti sui quali siano registrate azioni in misura inferiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di identificazione. Gli intermediari che ricevono tale informazione da parte dell'azionista forniscono i dati all'emittente;
- (ii) secondo quanto previsto dall'art. 83-*duodecies* del TUF è tenuta a comunicare i dati identificativi dei Clienti titolari di azioni di emittenti aventi sede legale in uno stato membro dell'UE, ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea che detengono azioni in misura superiore alla soglia di rilevanza del capitale sociale con diritto di voto prevista da ogni Stato membro, in caso di richiesta da parte dell'emittente o da soggetto da questo designato;
- (iii) secondo quanto previsto dall'art. 48 del Provvedimento Unico (come *infra* definito), è tenuta a comunicare, fermo restando la possibilità del Cliente di negarne il consenso:
 - i dati identificativi dei Clienti titolari di azioni di risparmio immesse nel sistema di gestione accentrata su richiesta dell'emittente;
 - i dati identificativi dei Clienti titolari di obbligazioni laddove tale facoltà sia presente nel regolamento del prestito, su richiesta dell'emittente;
 - i dati identificativi dei titolari di quote di fondi di investimento quotati a fronte di richieste avanzate da società di gestione del risparmio italiane.
- (iv) secondo quanto stabilito dall'art. 136, comma 7, lettera b), del regolamento adottato da Consob con delibera [n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del](#) TUF (il "**Regolamento Emittenti**"), è tenuta a comunicare i dati identificativi dei Clienti titolari di azioni di società italiane ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea a soggetti che promuovono sollecitazioni di deleghe di voto in vista di assemblee relative a tali società.

Sez. 11
Criteria di valorizzazione degli strumenti finanziari

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
- b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "*mark to market*");
- c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- d) per i titoli zero *coupon* il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- f) per le quote e le azioni di OICR il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro italiane applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.
- h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.